



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

2025/2027



Approvato dal Consiglio di Amministrazione

in data 29 gennaio 2025



Sommario

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025/2027	5
1. Premessa	5
2. Quadro normativo.....	7
3. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa	13
4. Destinatari del PTPCT	15
SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	16
Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione	16
1.1 Consiglio di Amministrazione	17
1.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)	17
1.3 Struttura di supporto all'attività del RPCT.....	20
1.4 Dirigenti e Responsabili U.O	21
1.5 Dipendenti	22
1.6 Organismo di Vigilanza (OdV)	22
1.7 Collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo.....	23
PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE	24
1. Il processo di gestione del rischio corruzione.....	24
1.1 Analisi del contesto	24
1.1.1 Analisi del contesto esterno.....	24
1.1.2 Analisi del contesto interno.....	38
1.1.3 Valutazione del rischio.....	43
1.2 Monitoraggio e Riesame	52
MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	55
1. Misure di carattere generale	55
1.1 Codice Etico e di Comportamento	55
1.2 Conflitto di interessi.....	56
1.3 Pantouflage	58
1.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione.....	60
1.5 Separazione dei processi e delle responsabilità.....	60



1.6 Rotazione del personale	60
1.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower).....	61
1.8 Contratti pubblici e nomina del RASA.....	65
1.9 Informatizzazione dei processi.....	65
1.10 Patti di Integrità	67
1.11 Formazione	67
2. Misure di carattere specifico.....	68
2.1 Flussi Informativi.....	68
2.2 Monitoraggio dei tempi procedurali	68
2.3 Trasparenza e tracciabilità dell'agire sociale.....	69
2.4 Misure da attuare	69
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'	70
1. Crono - programma e azioni conseguenti all'adozione del PTPCT	70
D. LGS. N. 33/2013	72
TRASPARENZA.....	72
1. La definizione di trasparenza.....	72
2. Trasparenza e tutela dei dati personali	73
3. Attuazione delle misure per la Trasparenza e obblighi di pubblicazione.....	76
4. Accesso civico.....	77
5. Monitoraggio.....	78
DISPOSIZIONI FINALI	80
1. Sistema disciplinare	80
2. Le sanzioni avverso i lavoratori.....	80
3. Misure avverso i dirigenti.....	80
4. Misure nei confronti di amministratori e sindaci	81
5. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	81
6. Misure nei confronti di soggetti terzi.....	81
7. Entrata in vigore	81

ALLEGATI

Allegato 1 Elenco processi

Allegato 2 Elenco processi mappati

Allegato 2.1. Gestione rischi – Affari Legali

Allegato 2.2. Gestione rischi – Controlli, verifiche, ispez., sanz.

Allegato 2.3. Gestione rischi – Gestione entrate, spese, patrim.

Allegato 2.4. Gestione rischi – Incarichi, nomine

Allegato 2.5. Gestione rischi – Sistemi Informatici

Allegato 2.6. Gestione rischi – Acq. gest. pers.

Allegato 2.7. Gestione rischi – Contratti pubblici

Allegato 2.8. Gestione rischi – Commerciale

Allegato 3 Registro eventi rischiosi

Allegato 4 Elenco obblighi di pubblicazione

Allegato 5 Piano flussi informativi

Elenco abbreviazioni	
PTPCT: Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza	MOGC 231: Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001
PNA: Piano Nazionale Anticorruzione	U.O.: Unità Operativa/Organizzativa
ANAC: Autorità Nazionale Anticorruzione	CODICE: Codice Etico e di Comportamento
RPCT: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	
CdA: Consiglio di Amministrazione	
OdV: Organismo di Vigilanza	
RPD: Responsabile della protezione dei dati	



LEGGE N. 190/2012

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2025/2027

1. Premessa

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del triennio 2025/2027 (PTPCT), si pone nella logica di uno sviluppo dei piani precedenti e nel rispetto di una cornice normativa nazionale in continua evoluzione.

Preliminarmente, si evidenzia che CTM S.p.A. non rientra tra i soggetti tenuti all'adozione del PIAO ai sensi del D.L. n. 80/2021 e, pertanto, è stata indicativamente mantenuta l'impostazione dei Piani precedenti nel rispetto delle indicazioni metodologiche già fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

CTM S.p.a. col presente PTPCT, intende fornire gli strumenti operativi necessari per individuare i requisiti specifici del sistema di gestione del rischio corruzione, allo scopo di stabilire, attuare, mantenere efficienti e migliorare le misure organizzative finalizzate a prevenire, nel contesto in cui opera la società con le proprie attività, il verificarsi di condotte corruttive. Queste ultime, in particolare, sono considerate tanto con riguardo alla c.d. corruzione passiva, attraverso la quale si realizza un danno nei confronti della società, quanto in riferimento a quella c.d. attiva, secondo cui il soggetto agisce con l'intento di far conseguire un vantaggio che si realizza nella sfera giuridica e/o patrimoniale della Società.

In altri termini, il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza*", previa una completa analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione nell'ambito dell'azienda, si prefigge principalmente lo scopo di: (i) ridurre le opportunità che nel contesto organizzativo della società si manifestino e realizzino fenomeni corruttivi; (ii) rappresentare uno strumento per incrementare la capacità di individuare fatti di corruzione; (iii) incrementare i livelli di trasparenza amministrativa ed integrità nell'esercizio delle attività di CTM S.p.a., anche al fine di creare un contesto sfavorevole alla corruzione.



Giova ricordare che nel 2019 trova pieno compimento l'integrazione tra la strategia di prevenzione delineata dalla L. 190/2012 e quella, più ampia, definita dal D. Lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti. Come l'ANAC ha ribadito più volte, i due modelli tradizionali di prevenzione dei reati commessi a vantaggio del singolo e a danno dell'ente (L. 190/2012) e dei reati commessi nell'interesse e a vantaggio dell'organizzazione (D. Lgs. 231/2001) coesistono e devono integrarsi in quanto complementari nei fini. Tuttavia, il secondo modello esige di un proprio sistema organico di prevenzione, avendo come riferimento un insieme di reati più ampio e differenziato rispetto a quello previsto in ambito specificamente corruttivo, cui si aggiunge un orizzonte temporale indefinito, fatti salvi i necessari aggiornamenti che si rendono necessari nel corso del tempo.

In data 30 luglio 2019, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione, CTM S.p.a. ha adottato un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche MOGC) nell'ambito del quale vengono stabilite misure di prevenzione del rischio reato al fine di garantire la possibilità di una esimente dalla responsabilità amministrativa qualora, tali reati, dovessero essere perpetrati da soggetti apicali o da lavoratori e siano stati posti in essere a vantaggio della Società. In data 15/12/2022 è stato nominato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) quale organo di controllo interno facente parte dell'organigramma aziendale e costituito da 3 componenti esperti in materia giuridica, contabile e ambientale.

Si evidenzia che in data 20/06/2024 il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC 231) redatto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il presente documento presenta, dunque, un modello coordinato di prevenzione della corruzione, nella sua forma cd. attiva e cd. passiva, che trova applicazione innanzitutto in un sistema di vigilanza, costituito da reciproci compiti dell'RPCT e dell'Organismo di vigilanza e prevede, tra l'altro, flussi informativi congiunti e audit comuni su aree e attività sensibili in modo da evitare duplicazioni e sovrapposizioni (Delibera ANAC n. 1134 dell'8/11/2017).

A conclusione di tale doverosa premessa, si sottolinea che il presente PTPCT rappresenta il documento fondamentale della Società nella definizione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi e di *mala gestio* al suo interno. Esso è un documento di natura programmatica che riporta tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle individuate sulla base delle caratteristiche proprie della Società.

2. Quadro normativo

Con la redazione del presente documento, CTM S.p.a. ottempera all'obbligo normativo di predisporre, adottare e attuare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Per individuare la fonte di tale prescrizione è necessario fare riferimento innanzitutto alla legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* (c.d. Legge Anticorruzione) che prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Rivolta alle pubbliche amministrazioni, sia centrali che periferiche e/o locali, la Legge n. 190 del 2012 trova ampia applicazione estensiva nei confronti degli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni, rappresentanti una vasta platea di soggetti che, non vi è oggi alcun dubbio, siano compresi nell'ambito applicativo della norma.

Con la Legge n. 190/2012 si è inteso affermare, anche nel nostro ordinamento, un nuovo e differente approccio pluridisciplinare al problema della corruzione predisponendo degli assetti normativi idonei al fine di raggiungere una adeguata prevenzione del fenomeno, così perseguendo lo scopo di una riduzione *ex ante* del rischio relativo alla commissione e realizzazione di ipotesi di natura corruttiva. Il Legislatore ha percorso la strada tracciata disciplinando alcuni aspetti dell'attività amministrativa al fine di prevenire i reati di corruzione attraverso, *in primis*, la promozione dell'etica pubblica, della più ampia e completa trasparenza dell'attività amministrativa, nonché della formazione delle risorse umane in capo alla pubblica amministrazione. L'idea di fondo, su cui si fonda la *ratio* legislativa, può essere individuata nella convinzione che il fenomeno corruttivo possa essere contrastato attraverso strumenti di controllo in grado di incidere sulle condizioni ambientali, le quali negativamente influenzano l'attività amministrativa del settore pubblico.

In base alle disposizioni contenute all'art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 190/2012, il 17 settembre 2013 è stata adottata la delibera n. 72 con cui la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità nelle PP.AA. (C.I.V.I.T.) – le cui funzioni sono state successivamente fatte proprie dall'A.N.A.C. – ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.). Attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione sono state tracciate le prioritarie strategie per la prevenzione del fenomeno corruttivo nelle Pubbliche Amministrazioni. Il Piano Nazionale Anticorruzione costituisce un atto di indirizzo per i suoi destinatari,

chiamati ora ad adottare o ad aggiornare concrete ed effettive misure di prevenzione di fenomeni corruttivi. A tal fine, con l'intento di supportare le Pubbliche amministrazioni, con esso vengono esposte le indicazioni da osservare ed a cui ispirarsi per l'elaborazione e la successiva adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, nel rispetto degli obblighi normativi a cui deve sottostare ogni amministrazione nonché gli enti di diritto privato partecipati o controllati dalle pubbliche amministrazioni.

Con la delibera dell'ANAC n. 8 del 17/06/2015, l'Autorità indipendente ha pubblicato le *"Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici"*, comportando una rivisitazione della disciplina già prevista dal Piano Nazionale Anticorruzione. Con le Linee Guida in parola, sono stati integralmente sostituiti alcuni contenuti del Piano in materia di misure di prevenzione della corruzione - almeno nelle parti in cui si sarebbe potuto verificare un conflitto applicativo - le quali devono essere adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

Con la delibera n. 8 del 2015, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dilatato l'ambito di applicazione della Legge n. 190 del 2012, e così ha esteso le sue misure preventive anche ai soggetti che, indipendentemente dalla loro natura privatistica, sono controllati o partecipati dalle pubbliche amministrazioni e che, conseguentemente, hanno in capo la gestione di risorse pubbliche, lo svolgimento di funzioni pubbliche o attività di interesse pubblico. Pertanto, l'ordinamento ha preso atto che gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e le società a partecipazione pubblica, sono esposte ai medesimi - se non maggiori - rischi cui sono esposte le amministrazioni a cui sono collegate per ragioni di controllo, partecipazione o vigilanza. Con la Delibera n. 8 del 2015, l'Autorità ha, tuttavia, differenziato e graduato l'applicazione della normativa volta a contrastare la corruzione e favorire la trasparenza tenendo in considerazione la partecipazione detenuta dall'ente o, meglio, il minore o maggiore grado di coinvolgimento della pubblica amministrazione (*rectius*, dei soggetti pubblici) nei differenti schemi e assetti societari tipici degli enti di diritto privato.

Successivamente, in seguito alle modifiche intervenute con il D.L. n. 90 del 2014, convertito dalla Legge n. 114 del 2014, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in data 28 ottobre 2015, ha approvato l'aggiornamento del Piano Nazionale

Anticorruzione con la Determinazione n. 12 del 28/10/2015, con l'intento di fornire indicazioni integrative e chiarimenti rispetto ai contenuti del Piano approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72. Inoltre, con le indicazioni diffuse da ANAC nel documento, l'Autorità si è mossa in continuità rispetto a quanto previsto nel PNA, in una logica di aggiornamento dello stesso, con la dichiarata intenzione di proporre ed offrire un supporto operativo che consentisse alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti, tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto a livello sistemico.

Successivamente, l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione è stata recepita dal Legislatore con il D. Lgs. n. 97/2016, con il quale è stato introdotto l'art. 2 bis del D. Lgs. n. 33/2013, così disponendo espressamente che le società a controllo pubblico rientrino tra i soggetti obbligati all'adozione delle misure indicate nella legge anticorruzione e nel PNA.

A tale atto ha fatto seguito, in data 3 agosto 2016 e in virtù dell'art. 1, co. 2-bis della L. 190/2012 introdotto dal D. Lgs. 97/2016, l'approvazione del PNA 2016 con la Determinazione n. 831 del 03/08/2016. Le indicazioni contenute in tale documento sono state elaborate in una logica di continuità rispetto a quanto previsto nel PNA precedente e si configurano in termini di aggiornamento dello stesso. L'obiettivo dichiarato è stato quello di offrire un supporto operativo che consentisse alle pubbliche amministrazioni ovvero agli altri soggetti, tenuti all'introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare a livello sistemico eventuali correzioni volte a migliorare l'efficacia complessiva dell'impianto.

Inoltre, a partire dal triennio 2009/2011, con il D. Lgs. n. 150/2009 è stato introdotto l'obbligo per le Pubbliche amministrazioni di dotarsi del Programma per la trasparenza e l'integrità.

L'articolo 10 del D. Lgs. n. 33/2013 disponeva che *"Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza e l'integrità da aggiornare annualmente"*.

Tale programma aveva l'obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. La predetta Determinazione n. 8 del 2015 forniva le indicazioni alle società controllate affinché adottassero un Programma per la trasparenza e l'integrità in cui definire il modello organizzativo che esse intendono adottare per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di

trasparenza.

Infine, per una corretta impostazione del presente Piano, devono, altresì, essere prese in considerazione le ulteriori novità introdotte dal D. Lgs. n. 97/2016, relativo alla *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”*, correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di *“riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, tramite le quali è stato sancito, tra gli altri, l'obbligo di incorporare nel Piano di prevenzione della corruzione anche i contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità, dando vita ad un unico documento.

Per quanto sopra si è esposto, tra gli obblighi normativi previsti per le società in controllo pubblico come CTM S.p.a., spicca quello di procedere alla nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e alla conseguente adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza da parte dell'organo di indirizzo politico, entro il 31 gennaio di ogni anno (fatte salve le eventuali proroghe stabilite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione), con la finalità di impedire e prevenire il verificarsi di situazioni a rischio corruzione tramite la definizione e l'individuazione di adeguate misure organizzative e gestionali nonché definendo i modi e le iniziative per assicurare un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di cultura dell'integrità nell'esercizio delle attività sociali, come previsto dal D. Lgs. n. 33/2013.

La società, in ottemperanza alla normativa in materia di trasparenza, ha proceduto alla creazione, della sezione denominata *“Società trasparente”*, all'interno della quale vengono tempestivamente pubblicati i dati e le informazioni richieste dalle disposizioni in materia. Inoltre, in conformità alle indicazioni dell'ANAC, si è proceduto a strutturare l'organizzazione aziendale assicurando la coincidenza tra il soggetto responsabile della trasparenza ed il soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione. In questo modo, per effetto delle richiamate disposizioni del D. Lgs. 97/2016, è stata modificata in modo significativo la figura del soggetto a cui è affidata la tenuta ed il funzionamento del Piano, rafforzando il ruolo e prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonee a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Nella stesura del presente documento, non si è ignorato che il 15 ottobre 2016, l'International Organization for Standardization ha pubblicato la norma tecnica ISO 37001 dedicata ai Sistemi di Gestione Anticorruzione, poi ratificata dall'ente italiano UNI in data 20.12.2016, definendo gli standard in materia di prevenzione



della corruzione e candidandosi a diventare il parametro internazionalmente riconosciuto per prevenire fatti corruttivi e diffondere una cultura basata sull'etica e sulla buona condotta. La norma tecnica ISO 37001 potrà senza dubbio essere ritenuta una *best practice* a cui gli enti collettivi potranno guardare al fine di adottare un approccio sistemico rivolto al contrasto e alla prevenzione della corruzione.

L'ANAC, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 ha adottato il PNA (2019) con il quale si è proceduto ad una completa riscrittura della Parte Generale dei precedenti Piani e rappresenta un documento di riferimento di grande importanza per le società e gli enti che, come CTM, non sono tenuti all'adozione del PIAO. L'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023 ha adottato il nuovo PNA 2022 che rappresenta l'atto di indirizzo di prioritario riferimento per le pubbliche amministrazioni e gli Enti tenuti all'applicazione della normativa di riferimento. Il documento, così come specificato dall'ANAC nella premessa, è principalmente finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative.

Da ultimo, con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022. L'Aggiornamento 2023 al PNA 2022 risponde all'esigenza di supportare le amministrazioni e gli enti al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi rilevabili in tale settore dell'agire pubblico.

Come noto, la disciplina in materia è stata innovata dal d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come già indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Inoltre, a far data dal 1° gennaio 2024, sono diventate operative le nuove disposizioni sulla *digitalizzazione, trasparenza e accesso agli atti*, così come normato ai sensi dell'art. 225, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici, vevoli anche per le procedure di affidamento comprese nel PNRR, avviate a partire dal 1° gennaio 2024 (Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023). La digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e,



dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, quindi, pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di *maladministration* mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Dal 1° gennaio 2024, per tutti gli affidamenti sopra e sottosoglia è stato implementato l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione ai sensi degli artt. 25 e 26 del Codice dei contratti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG.

Al centro del nuovo sistema di appalti digitali c'è la Banca Dati Anac, che interagisce da una parte con le piattaforme certificate utilizzate dalle stazioni appaltanti, e dall'altra con le banche dati statali che detengono le informazioni necessarie alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti per gestire le varie fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici. Pertanto, *«le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione di appalti e concessioni verranno gestite dalle stazioni appaltanti mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, di cui ogni ente pubblico deve avvalersi. Tali piattaforme devono essere utilizzate per la redazione o acquisizione degli atti relativi alle varie procedure di gara; trasmissione dei dati e documenti alla Banca Dati Anac; l'accesso alla documentazione di gara; la presentazione del Documento di gara unico europeo; la presentazione delle offerte; l'apertura, gestione e conservazione del fascicolo di gara; il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie».*

Allo scopo di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento in coerenza con gli obiettivi della digitalizzazione, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici - PCP dell'Autorità, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contrattipubblici>, sarà disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 30 giugno 2025.



3. Ambito di operatività della Società e struttura organizzativa

CTM S.p.a. è una società di diritto privato partecipata dal Comune di Cagliari, che ne possiede il controllo, dalla Città Metropolitana e dal Comune di Quartu Sant'Elena.

L'attività *core* dell'azienda è la gestione e svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nell'Area Vasta di Cagliari.

Per le compiute individuazione delle attività che possono essere svolte dalla Società si rinvia a quanto puntualmente previsto nello Statuto.

In data 08 aprile 2021 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società un importante progetto di riorganizzazione aziendale che ha comportato modifiche alla sua struttura.

A oltre due anni di distanza, l'osservazione dell'operatività quotidiana ha permesso di individuare alcune ulteriori aree di intervento in relazione alle quali si è riscontrata la necessità di modificare e chiarire ambiti di intervento delle strutture interessate, il presidio di ruoli e processi e l'assegnazione di responsabilità delegate.

In tal senso, in data 14 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo organigramma. Tale aspetto è rilevante al fine di inquadrare correttamente l'organizzazione di CTM.

La società è così organizzata:

- il **Consiglio di Amministrazione** è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società; il Presidente ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi;
- La **Direzione Generale** con a capo il **Direttore Generale** di CTM, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che svolge funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività delle diverse aree funzionali.

Alle sue dirette dipendenze operano le seguenti cinque Direzioni:

- **Direzione Risorse Umane, Organizzazione & Legale:**
 - **U.O.C. Organizzazione e Sviluppo;**
 - **U.O.C. Legale & Compliance, U.O.F. Affari Generali, U.O.S. Assicurazioni e contenzioso;**
 - **U.O.C. Amministrazione Risorse Umane;**
 - **U.O.S. Relazioni Industriali;**



- **Direzione Amministrazione Finanza Controllo & Commerciale:**
 - U.O.C. Amministrazione e Bilancio;
 - U.O.C. Controllo di Gestione;
 - U.O.C. Commerciale, U.O.F. Polizia Amministrativa, U.O.F. Backoffice e verifica, U.O.F. Gestione ricavi
- **Direzione Società Partecipate;**
- **Direzione Servizio TPL:**
 - U.O.C. Pianificazione, Programmazione & Controllo, U.O.S. Pianificazione, U.O.S. Grafici, turni e programmazione;
 - U.O.F. Gestione operativa e AVM, U.O.F. Amico Bus;
- **Direzione Manutenzione:**
 - U.O.C. Ingegneria della Manutenzione
 - U.O.C. Logistica, U.O.S. Magazzino
 - U.O.C. Programmazione e Manutenzione Impianti, U.O.F. Impianti, U.O.F. Linea Aerea;
 - U.O.C. Manutenzione Mezzi:
 - U.O.S. Deposito, U.O.F. Squadra Manutenzione e soccorso, U.O.F. Ser. Piazzale/Approntamento, U.O.F. Manutenzione programmata;
 - U.O.S. Meccanica Bus Carrozzeria, U.O.F. Interventi meccanici bus, U.O.F. Carrozzeria;
 - U.O.S. Trazione elettrici/elettronici, U.O.F. Manutenzione trazione elettrica, U.O.F. Laboratorio elettronico.

Inoltre, operano le seguenti Unità Organizzative che dipendono direttamente dalla Direzione Generale:

- **U.O.C. Relazioni esterne**
- **U.O.C. Sviluppo del Business**
- **U.O.C. Ambiente Sicurezza Qualità (ASQ)**
- **U.O.C. Sistemi Informativi**
- **U.O.C. Approvvigionamenti.**

L'organizzazione della società, con l'indicazione puntuale delle unità organizzative di cui si articola ciascuna delle Direzioni sopra indicate, è illustrata dall'organigramma aziendale pubblicato nella sezione "*Società trasparente*".

4. Destinatari del PTPCT

I contenuti del presente PTPCT hanno carattere esecutivo e si rivolgono a tutti coloro che partecipano alla vita amministrativa di CTM S.p.a. attraverso la propria attività lavorativa, a qualsiasi titolo effettuata. Gli stessi soggetti sono chiamati a concorrere attivamente all'attuazione della strategia di prevenzione dell'illecito e della *maladministration* in quanto destinatari anche del Codice Etico e di Comportamento e del MOGC 231 che ne rappresentano altrettanti elementi costitutivi.

Il presente Piano e le prescrizioni in esso contenute sono destinati:

- a) agli organi di amministrazione e di governo;
- b) ai componenti dell'Organismo di Vigilanza di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- c) al personale dipendente;
- d) ai soggetti terzi che pur non dipendenti della società operano e svolgono funzioni per conto della stessa ovvero ad essa comunque riferibili, nonché, le parti terze che intrattengono con essa, rapporti di natura contrattuale o occasionale.

Tali soggetti rispettano le prescrizioni in esso contenute unitamente a quelle presenti nel MOGC 231 e che consta, altresì, dell'insieme di regole, procedure, ordini di servizio e disposizioni interne vigenti.

Tutti i destinatari sono tenuti a partecipare al processo di gestione del “*rischio corruzione*”, a collaborare con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e con l'Organismo di Vigilanza e ad osservare le misure contenute nel Piano, segnalando situazioni di illecito, tra le quali rientrano anche i casi di personale conflitto di interessi. Il coinvolgimento sarà assicurato, in particolar modo, nei seguenti termini:

- a) partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
- b) partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
- c) partecipazione attiva in sede di attuazione delle misure;
- d) formazione continua dei Dirigenti e di tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del “rischio corruttivo”.

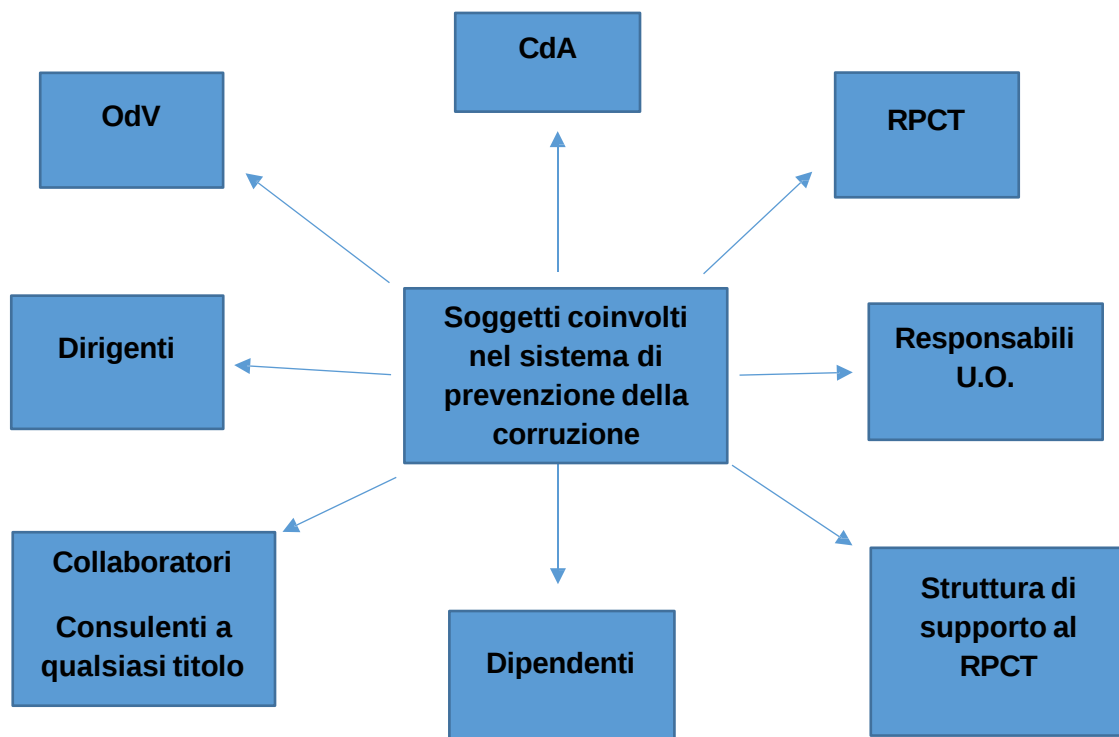


SOGGETTI COINVOLTI NEL SISTEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione

Il processo di prevenzione della corruzione è il risultato di una azione comune che coinvolge più soggetti dalla fase di programmazione a quella di attuazione ed esecuzione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo. Pertanto, appare opportuno delineare le specifiche competenze, responsabilità dei vari soggetti che intervengono in tale contesto e che agiscono in osservanza del principio di massima collaborazione tra le funzioni aziendali chiamate a coordinarsi ed assumersi le rispettive responsabilità.

Nella tabella che segue si riportano i soggetti operanti in ambito anticorruzione e trasparenza all'interno di CTM S.p.a.:



1.1 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di CTM S.p.a., quale organo di indirizzo dell'ente, è competente a:

- ✓ nominare il RPCT tra i dirigenti di ruolo in servizio, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico in piena autonomia ed effettività;
- ✓ tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- ✓ promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale;
- ✓ definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT;
- ✓ adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo eventuali proroghe stabilite dall'ANAC, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e i suoi aggiornamenti su proposta del RPCT;
- ✓ adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- ✓ adottare il Codice Etico e di Comportamento di CTM S.p.a.

1.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)

La normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) un rilevante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, in particolare relativamente alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Occorre evidenziare che, fermo restando il ruolo di principale coordinatore spettante al RPCT, l'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza richiede comunque il reale coinvolgimento di tutti coloro che operano nella società e dalla necessità di realizzare significative interlocuzioni con il RPCT.

Nel corso del tempo, l'Autorità ha dedicato alla figura del RPCT vasti ambiti di approfondimento e il PNA 2022 e l'aggiornamento 2023 dello stesso ha dedicato un ampio spazio al RPCT e alla struttura di supporto allo stesso (Allegato 3 del PNA 2022), specificando che sono da intendersi superate le indicazioni presenti nel PNA 2019, mentre restano confermate le indicazioni fornite dall'Autorità per le società in controllo pubblico nelle Linee Guida n.1134/2017.

Secondo il combinato disposto della disciplina in vigore, e alla luce delle più recenti indicazioni fornite dall'Autorità, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, nella sua funzione:

- ✓ elabora la proposta di Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da sottoporre all'organo di indirizzo politico, affinché venga adottata entro il 31 gennaio di ogni anno, assumendone la responsabilità;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo e all'Organismo di Vigilanza tutte le disfunzioni che ha riscontrato inerenti all'attuazione delle misure adottate;
- ✓ vigila sulla idoneità ed attualità del Piano adottato, anche con riferimento ai processi a rischio mappati, nonché sull'osservanza delle misure e dei presidi previsti da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- ✓ segnala all'organo amministrativo e all'organo facente funzione dell'OIV eventuali violazioni alle misure del piano, anche per l'apertura di un eventuale procedimento disciplinare avverso gli autori della violazione;
- ✓ programma le attività di aggiornamento e formazione del personale, provvede ad individuarlo in raccordo con i dirigenti delle strutture interessate individuando prioritariamente il personale che opera in settori o presidia funzioni che a seguito della mappatura dei rischi risultano particolarmente esposte al rischio corruttivo;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità, nonché propone le modifiche dello stesso quando sono accertate significative e non trascurabili violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività della società;
- ✓ predispose entro i termini di legge, la relazione annuale relativa all'attività svolta e ne assicura la pubblicazione sul sito internet della società secondo le indicazioni dell'ANAC;
- ✓ riferisce sulla sua attività all'organo di indirizzo politico se richiesto o se lui stesso lo valuta opportuno;

- ✓ vigila in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, nel rispetto del D.lgs. n. 39/2013, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgenza delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità;
- ✓ controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato, rendendo periodicamente disponibili le relative informazioni all'organo di indirizzo politico;
- ✓ svolge attività di controllo sull'adempimento da parte della società degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento dei dati;
- ✓ segnala i casi d'inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente al responsabile della unità/area aziendale cui è attribuita la responsabilità di avviare il procedimento sanzionatorio e comminare le sanzioni;
- ✓ svolge un'attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute;
- ✓ svolge, almeno una volta l'anno ed entro il 31 dicembre, un monitoraggio programmato che dia conto dello stato di attuazione del programma, della verifica degli obblighi di pubblicazione, dell'esito delle verifiche effettuate durante l'anno, redigendo all'esito del monitoraggio un prospetto riepilogativo;
- ✓ in materia di whistleblowing, il RPCT riceve, prende in carico, e pone in essere tutti gli atti necessari alla attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

L'Allegato n. 3 al PNA 2022 (aggiornamento 2023) fa esplicito rinvio alla Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, con la quale l'ANAC ha fornito indicazioni interpretative ed operative in relazione ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT. In riferimento ai primi, in tale documento si specifica che il legislatore non ha espressamente richiamato i contenuti dei poteri di vigilanza e controllo del RPCT ma ha voluto assegnare un obiettivo di carattere generale consistente nella predisposizione e nella verifica della tenuta complessiva del sistema di prevenzione della corruzione. Pertanto, i poteri del RPCT riguardano la predisposizione degli strumenti più appropriati al raggiungimento di tale obiettivo (quali il PTPCT, misure di prevenzione specifiche) e la fase del controllo e della verifica sulla loro effettiva attuazione. Non spetta, tuttavia, al RPCT l'accertamento di responsabilità individuali né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e



provvedimenti adottati dall'Ente. Per tali attività è lo stesso legislatore che indica, in caso di mancata attuazione delle misure, la comunicazione da parte del RPCT ad altri soggetti a ciò preposti per l'adozione delle azioni conseguenti di loro competenza.

Sui poteri istruttori del RPCT, e relativi limiti, in caso di segnalazioni di fatti di natura corruttiva viene indicata la possibilità che il RPCT possa acquisire direttamente atti e documenti o svolgere audizioni di dipendenti nella misura in cui ciò consenta al RPCT di avere una più chiara ricostruzione dei fatti oggetto della segnalazione.

CTM S.p.a., con delibera del Consiglio di Amministrazione del 17/02/2020, ha provveduto a nominare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nella persona del Dott. Bruno Useli, soggetto che ricopre altresì l'incarico di Direttore Generale della Società.

In linea con le indicazioni dettate dall'Autorità nel già citato Allegato 3 al PNA 2022 (aggiornamento 2023), si precisa inoltre, che:

- nell'ipotesi di conflitto di interessi, anche potenziale, del RPCT, quest'ultimo si astiene dall'attività, segnalando l'eventuale conflitto al Presidente del CdA e indicando il possibile sostituto;
- nell'ipotesi in cui le segnalazioni di whistleblowing riguardino la condotta tenuta dal RPCT, compete all'OdV sostituirlo nella gestione e nell'analisi della segnalazione.

Qualora si verifichi un periodo di assenza temporanea del RPCT, le funzioni saranno prese in carico da un sostituto individuato dal Consiglio di Amministrazione. Quando l'assenza si traduce, invece, in una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT è compito dell'organo di indirizzo attivarsi immediatamente per la nomina di un nuovo Responsabile, con l'adozione di un atto formale di conferimento dell'incarico.

1.3 Struttura di supporto all'attività del RPCT

- ✓ Nello svolgimento della sua attività il RPCT si avvale di una struttura di supporto individuata all'interno della Società nell'U.O.C. Legale & Compliance. I componenti del gruppo di lavoro possiedono specifiche competenze in materia e sono rappresentati dalle seguenti risorse:
 - Dirigente di Settore
 - Responsabile U.O.

- Collaboratore di ufficio.

L'U.O.C. Legale & Compliance svolge le seguenti funzioni:

- ✓ Coordinamento delle attività del RPCT nei confronti dei vari soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione;
- ✓ Pubblicazione, previa autorizzazione da parte del RPCT, dei dati e delle informazioni nel sito trasparenza della Società a seguito della ricezione da parte dei vari uffici dei documenti/informazioni;
- ✓ Supporto al RPCT nelle attività di aggiornamento, redazione del PTPCT e della Relazione annuale;
- ✓ Supporto al RPCT nell'attività di monitoraggio sull'attuazione/idoneità delle misure di prevenzione della corruzione;
- ✓ Supporto al RPCT nell'applicazione dei regolamenti in materia di whistleblowing, accesso civico;
- ✓ Monitoraggio degli adempimenti e degli aggiornamenti della normativa di riferimento.

1.4 Dirigenti e Responsabili U.O.

I Dirigenti e i Responsabili U.O., in riferimento al settore di propria competenza, devono:

- ✓ valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie U.O.;
- ✓ partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- ✓ curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- ✓ assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale;



- ✓ attivare tempestivamente le azioni correttive laddove vengano riscontrate mancanze/ difformità nell'applicazione del PTPCT in accordo con il RPCT e la struttura di supporto.

1.5 Dipendenti

Tutto il personale aziendale deve:

- ✓ conoscere ed osservare le misure contenute nel PTPCT;
- ✓ osservare gli obblighi di trasmissione e/o pubblicazione dei dati nel sito trasparenza della Società;
- ✓ segnalare eventuali situazioni di illecito tramite i canali messi a disposizione dalla Società;
- ✓ segnalare eventuali casi di personale situazione di conflitto di interessi ed osservare il dovere di astensione dal compiere qualsiasi attività;
- ✓ osservare quanto stabilito dal MOGC 231 della Società;
- ✓ svolgere i corsi di formazione assegnati.

1.6 Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 prevede che l'ente istituisca un organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del MOGC 231, pertanto CTM ha provveduto a nominare al proprio interno l'OdV costituito da 3 componenti. Nel sistema di prevenzione della corruzione vi deve essere un costante coordinamento tra OdV e RPCT, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'OdV è tenuto a:

- ✓ offrire un supporto al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo e alla metodologia utilizzata;
- ✓ fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- ✓ gestire le segnalazioni sulla base di quanto stabilito dal regolamento aziendale;
- ✓ svolgere attività periodiche di verifica e monitoraggio sulla concreta attuazione delle misure di prevenzione adottate;



- ✓ valutare i singoli protocolli di prevenzione adottati, in termini di idoneità e concreta capacità di prevenzione;
- ✓ sollecitare incontri con il RPCT qualora si renda necessario.

1.7 Collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo

Tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto/incarico e a qualsiasi titolo, nonché tutti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici della Società sono tenuti ad osservare le misure contenute nel PTPCT.

In particolare, in tale sede, si vuole porre l'attenzione sul ruolo rivestito dal Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato da CTM in osservanza dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di tutela dei dati personali delle persone fisiche.

Il RPD assolve a funzioni di consulenza, supporto e controllo relativamente all'applicazione delle disposizioni contenute nel citato Regolamento; inoltre, coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali.

CTM ha istituito apposito canale per contattare il RPD e per informazioni e segnalazioni relative al trattamento dei dati personali e per l'esercizio dei diritti da parte degli interessati: rpd@ctmcagliari.it

Il riferimento di contatto del RPD è pubblicato nel sito trasparenza della Società nella sezione "*Telefono e posta elettronica*".

Il nuovo Regolamento (UE) ha evidenti riflessi pratici su vari aspetti relativi all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza (quali ad esempio in riferimento agli obblighi di pubblicità). In tale ambito, il RPD costituisce una figura di riferimento anche per il RPCT ai fini dell'attuazione delle misure di trasparenza.



PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO CORRUZIONE

1. Il processo di gestione del rischio corruzione

Il Piano, come specificato dall'ANAC, è un documento di natura programmatica con cui ogni ente individua il proprio grado di esposizione al rischio corruttivo e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire tale rischio. La programmazione delle misure di prevenzione deve avvenire dopo una attenta analisi propedeutica che comprende le seguenti fasi:

- Analisi del contesto (esterno e interno);
- Valutazione del rischio (Identificazione del rischio, analisi del rischio, ponderazione del rischio);
- Trattamento del rischio (Identificazione e programmazione delle misure sia generali che specifiche).

1.1 Analisi del contesto

L'analisi del contesto in cui si sviluppano le attività di CTM rappresenta la prima fase di analisi, propedeutica alla successiva fase di gestione del rischio corruttivo rilevante.

In questa fase, CTM acquisisce le informazioni necessarie a identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

1.1.1 Analisi del contesto esterno

- **Introduzione**

L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'ente si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso,

condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. Si tratta di una fase preliminare indispensabile, se opportunamente realizzata, in quanto consente a ciascuna amministrazione di definire la propria strategia di prevenzione del rischio corruttivo anche, e non solo, tenendo conto delle caratteristiche del territorio e dell'ambiente in cui opera. Le specificità relative all'ambiente esterno nel quale CTM S.p.a. opera devono essere analizzate in esito ad un processo conoscitivo mirato, attraverso cui giungere ad una consapevolezza delle dinamiche sociali, economiche, culturali del territorio e dei dati sulla criminalità organizzata, facendo emergere le principali possibili influenze e pressioni a cui una simile struttura può essere sottoposta.

Ciò rappresenta l'imprescindibile punto di partenza necessario ai fini della identificazione e analisi dei rischi e, conseguentemente, della successiva programmazione di efficaci misure preventive specifiche.

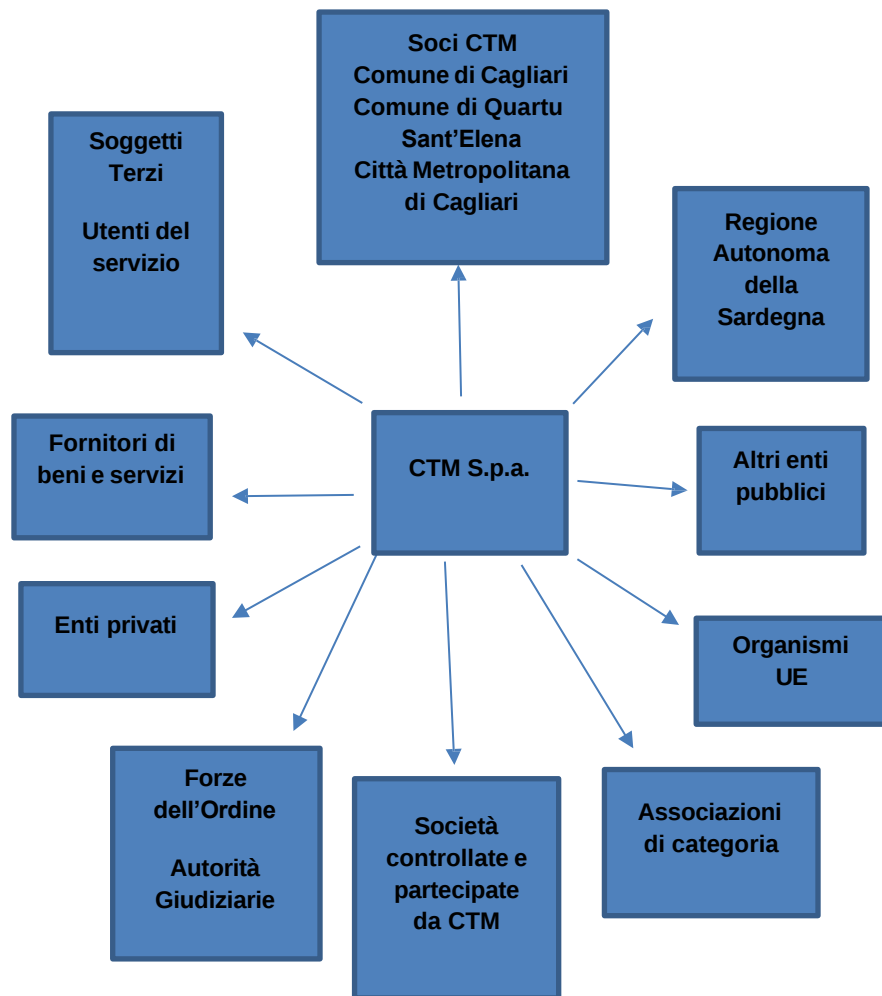
L'ambito territoriale all'interno del quale agisce la Società si riferisce al territorio regionale della Sardegna e, più nello specifico, al Trasporto Pubblico Locale nella città di Cagliari e in alcuni comuni dell'area metropolitana (Selargius, Quartucciu, Quartu Sant'Elena, Monserrato, Assemini, Decimomannu, Elmas).

Il contesto nazionale può influire sull'attività di CTM limitatamente ai rapporti che la Società potrebbe intrattenere con enti, imprese, organi di controllo, privati situati nel territorio italiano e, nello specifico, nelle zone con una incidenza maggiore di reati di corruzione (a tal proposito si potrebbe considerare il caso dell'affidamento di contratti pubblici). Inoltre, solo in casi particolari e occasionalmente, CTM S.p.a. intrattiene rapporti con enti, organismi, imprese e privati situati all'estero (a titolo indicativo nell'ambito dei finanziamenti europei).

Si ritiene opportuno, di conseguenza, tenere in considerazione, ai fini della presente analisi, principalmente la sfera territoriale destinataria dell'attività diretta della Società.

In sintesi, si possono riportare nella tabella che segue, le possibili relazioni intercorrenti tra CTM e i soggetti esterni, istituzionali e non, che scaturiscono dall'attività svolta dalla Società.

Soggetti esterni che possono interagire con CTM S.p.a.:



• **Fonti esterne utilizzate per l'acquisizione dei dati:**

- ✓ ISTAT
- ✓ Comune di Cagliari
- ✓ Regione Autonoma della Sardegna
- ✓ Città Metropolitana di Cagliari
- ✓ DIA
- ✓ Banca d'Italia
- ✓ Transparency International
- ✓ ANAC
- ✓ Sardegna Statistiche
- ✓ ASPAL



- ✓ Ministero dell'Interno
- ✓ Il Sole24 Ore
- ✓ Italia Oggi
- ✓ Ministero dello sviluppo economico
- ✓ Sardegnadigital.it

- **Fonti interne utilizzate per l'acquisizione dei dati:**

- ✓ Interviste con i Responsabili U.O.
- ✓ Risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT
- ✓ Attività di informazione/confronto con altri enti dello stesso settore (organizzate dall'Associazione di categoria – ASSTRA).

Tali informazioni sono state successivamente interpretate al fine di ricavarne i potenziali rischi corruttivi correlati all'ambito di azione della Società.

- **Dinamiche demografiche**

L'analisi demografica della popolazione riveste particolare interesse per un ente che opera nel settore del trasporto pubblico locale in quanto l'attività posta in essere è diretta a soddisfare gli interessi della popolazione di riferimento, che rappresenta l'utente del servizio pubblico offerto.

➤ **Regione Sardegna**

La Sardegna, isola italiana situata nel Mar Mediterraneo, è una Regione Autonoma a Statuto Speciale che ha subito negli ultimi anni delle modifiche sostanziali di rilievo con la L.R. n. 2 del 4 febbraio 2016, "*Riordino del Sistema delle Autonomie Locali della Sardegna*", tramite la quale si è proceduto al riordino di comuni e province e all'istituzione della Città Metropolitana di Cagliari (eliminando la provincia di Cagliari e le altre quattro istituite con la riforma del 2001). La nuova suddivisione amministrativa ha ridefinito i confini delle province di Nuoro, Oristano, Sassari ed istituito la nuova provincia del Sud Sardegna e la Città Metropolitana di Cagliari.

La posizione geografica della Regione è strategica per quanto riguarda gli scambi commerciali ed è fonte di attrazione turistica.

Sardegna	
Superficie (Kmq) 24.099,45	
Densità abitativa (abitanti/Kmq) 65,15	2024
Popolazione residente (al primo gennaio 2024)	
Maschi	771.282
Femmine	799.171
Totale	1.570.453
Stranieri residenti (al primo gennaio 2024)	
Maschi	24.934
Femmine	27.107
Totale	52.041

➤ **Città Metropolitana di Cagliari**

La Città Metropolitana di Cagliari, istituita con Legge Regionale n. 2 del 4 febbraio 2016, è un ente territoriale composto da 17 comuni (Assemini, Cagliari, Capoterra, Decimomannu, Elmas, Maracalagonis, Monserrato, Pula, Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai, Uta, Villa San Pietro).

Città Metropolitana di Cagliari	
Superficie (Kmq) 1.248,66	
Densità abitativa (abitanti/Kmq) 336,45	2024
Popolazione residente (al primo gennaio 2024)	
Maschi	202.454
Femmine	216.508
Totale	418.962
Stranieri residenti (al primo gennaio 2024)	
Maschi	7.846
Femmine	8167
Totale	16.013

➤ **Comune di Cagliari**

Il Comune di Cagliari, capoluogo della Regione, si conferma essere il centro più popoloso del territorio sardo.

Nella parte storica è situato il porto di Cagliari, importante centro di interessi della città.

Comune di Cagliari	
Superficie (Kmq) 84,58	
Densità abitativa (abitanti/Kmq) 1.763,98	2024
Popolazione residente (al primo gennaio 2024)	
Maschi	68.730
Femmine	78.681
Totale	147.411
Stranieri residenti (al primo gennaio 2024)	
Maschi	4.445
Femmine	4589
Totale	9.034

Il sistema urbano della Sardegna si contraddistingue per una ridotta dimensione demografica e una bassa densità di popolazione. L'analisi dei dati riportati conferma la tendenza degli ultimi anni relativa allo spopolamento del territorio regionale, infatti nei primi sei mesi del 2024 con 4600 nascite in meno rispetto all'anno precedente, la Sardegna raggiunge il record di denatalità al quale si affianca il progressivo invecchiamento della popolazione (l'indice di vecchiaia si attesta a quota 266,6 contro una media nazionale di 199,8; indice età media della popolazione 48,8 – dati al primo gennaio 2024). Nell'anno 2023 il numero medio di figli per donna è pari a 0,91 un valore decisamente inferiore alle media nazionale (1,20) e del Mezzogiorno (1,24), ed è la seconda regione d'Italia per variazione percentuale annua negativa della popolazione, con una riduzione dello 0,53%, seconda soltanto alla Basilicata.

In linea generale, la diminuzione della popolazione residente negli anni è stata determinata da un movimento naturale degli abitanti (rapporto tra nascite e decessi) e da movimenti migratori (rapporto tra iscrizioni e cancellazioni dall'anagrafe comunale). Non conforta il dato relativo ai trasferimenti all'estero della popolazione sarda altamente specializzata, in quanto, in tal modo, si priva



l'isola di risorse importanti. Tuttavia, al primo gennaio 2023, le riduzioni più accentuate della popolazione si registrano nelle altre province (Nuoro – 3,4% -, Oristano – 3,2% -, Sud Sardegna – 3,1% -), mentre la Città Metropolitana di Cagliari mostra il calo più contenuto (0,8%).

- **Dinamiche economiche**

L'analisi del contesto economico esterno è rilevante ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza in quanto elemento strettamente correlato al funzionamento della Società. In linea generale, si è osservato che i contesti caratterizzati da difficoltà lavorative e di reddito, sono maggiormente esposti al verificarsi di eventi corruttivi.

Le risorse economiche di cui CTM S.p.a. è destinatario, provengono da diversi soggetti (pubblici e privati), ubicati principalmente nell'ambito del territorio regionale e, occasionalmente, in quello nazionale/europeo.

Come si evince dal rapporto Banca d'Italia – Eurosystem – Economie Regionali – Economie della Sardegna (n. 40 – novembre 2024) nella prima parte del 2024 l'attività economica in Sardegna ha continuato a rallentare. Secondo le stime basate sull'indicatore trimestrale dell'economia regionale della Banca d'Italia (ITER), il prodotto sarebbe aumentato dello 0,4 per cento nei primi sei mesi dell'anno nel confronto con il periodo corrispondente del 2023, in linea con la media italiana. Il quadro dell'industria è rimasto debole, con andamenti eterogenei tra comparti. Nella prima parte dell'anno si è osservata una ripresa del potere d'acquisto delle famiglie sarde, grazie all'aumento dei redditi nominali e alla moderazione dell'inflazione. La crescita dei consumi ha progressivamente rallentato, fino ad annullarsi nel primo semestre, in linea con la dinamica nazionale. Tuttavia, il quadro generale non è positivo in quanto si registra un rallentamento notevole determinato dall'aumento dei prezzi al consumo, causato dal rincaro delle materie prime (soprattutto quelle energetiche) e dei beni alimentari. Gli effetti dei rincari per la Sardegna sono più pesanti rispetto ad altre regioni italiane a causa della condizione di insularità che genera maggiori costi legati per esempio ai trasporti.

La situazione al momento sembra essere incerta e le previsioni per il futuro non possono che essere al ribasso.

In merito al mercato del lavoro, nel primo semestre del 2024 è aumentato il numero degli occupati in regione, soprattutto nella componente autonoma. I dati delle

comunicazioni obbligatorie dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro indicano un saldo positivo tra attivazioni e cessazioni di posizioni lavorative nei primi otto mesi dell'anno, seppure leggermente più basso rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2023. Ha continuato ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro con contestuale diminuzione del tasso di disoccupazione.

Sardegna (dati al III trimestre 2024)

Occupati (in migliaia)

Gli occupati in Sardegna al III trimestre 2024 sono in totale 607. Si è registrato un incremento rispetto ai trimestri precedenti.

Tasso disoccupazione

6,6% (in diminuzione rispetto ai trimestri precedenti e all'anno 2023)

Tasso di occupazione (terzo trimestre anno 2023)

58,9% (cresciuto rispetto ai trimestri precedenti e all'anno 2023)

Il maggior numero di imprese attive in Sardegna e nella città di Cagliari riguarda il settore dei servizi, tra i settori trainanti ci sono però anche l'agricoltura e la pesca, il settore edile e delle costruzioni mentre il settore commercio nel 2023 ha registrato il più elevato valore di aziende che hanno chiuso l'attività. Nello stesso anno invece, sono aumentate del 5,6% le imprese artigiane digitali, un dato di oltre due punti superiore alla media nazionale (+3,3%).

Soprattutto il settore del turismo, negli anni, ha registrato uno sviluppo importante con risultati positivi per l'economia sarda contribuendo alla crescita economica della Regione. Secondo i dati ISTAT del 2023, rispetto al 2022 c'è stato un calo di presenze del 3,4%, nonostante siano aumentati gli arrivi nell'isola. Il dato va sicuramente letto anche alla luce delle alte percentuali di presenze che si erano registrate in periodo post COVID. Infatti, se si confrontano i dati del 2023 con quelli pre-pandemia si può notare che in Sardegna si sono eguagliati e per certi valori anche superati i livelli del 2019.

La distribuzione delle presenze provinciali è molto eterogenea. In particolare, Oristano e la Città Metropolitana di Cagliari sono le uniche due province a registrare un aumento delle presenze nell'ultimo anno. Mentre per quanto riguarda gli arrivi, la provincia di Nuoro e del Sud Sardegna mostrano una diminuzione in controtendenza

rispetto alla media regionale.

Totale presenze nell'anno

Sardegna (ultimi dati disponibili)

Anno 2021	10.632.221
Anno 2022	14.700.911
Anno 2023	14.200.536

- **Contesto tecnologico**

Il livello di innovazione tecnologica rappresenta un elemento di fondamentale importanza nell'analisi del contesto esterno, al fine di poter valutare complessivamente l'esposizione al rischio corruttivo. In particolare, rispetto allo specifico ambito di operatività della Società, fotografare l'attuale stato della digitalizzazione del territorio di riferimento, può fornire elementi utili al perseguimento degli obiettivi di semplificazione, di innovazione, di efficienza ed efficacia dell'attività aziendale.

È ormai principio largamente condiviso, sia a livello nazionale che internazionale, quello della stretta correlazione che sussiste tra la diffusione delle nuove tecnologie e il contenimento dei fenomeni di corruzione. Nel nostro ordinamento, il principale riferimento normativo è rappresentato dal D.lgs. n.82/2005 c.d. CAD – Codice dell'Amministrazione Digitale - attraverso il quale le PA e gli enti possono tradurre in modalità digitale i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. Nel biennio 2020 - 2021 e nel 2024, con l'adozione del d.l. 19/2024, il CAD ha subito importanti modifiche e aggiornamenti a seguito degli interventi del PNRR volti a dare una notevole accelerazione al processo di transizione digitale del Paese.

CTM S.p.A., ha consapevolmente recepito ed elaborato tale principio, inserendo tra le misure generali di prevenzione indicate nel PTPCT anche l'informatizzazione dei principali processi esposti al rischio corruttivo.

Il periodo di emergenza sanitaria ha accelerato il processo di digitalizzazione delle attività in quanto le imminenti necessità dovute all'osservanza delle disposizioni hanno portato, da una parte, le imprese ad organizzare lo svolgimento delle mansioni da remoto e, dall'altra, gli utenti ad utilizzare e dotarsi di appositi strumenti informatici per la fruizione dei servizi in assenza della possibilità di una

mobilità personale. Tuttavia, nell'edizione 2024 (con i dati che si riferiscono al 2023) dell'Indice di Digitalizzazione dell'Economia e della Società (DESI) l'Italia si colloca al 23° posto fra i 27 Stati membri dell'UE, solo il 45,8% della popolazione italiana (delle persone di età compresa tra i 16 e i 74) è in possesso di competenze digitali di base (quintultimo posto in Europa), con uno scarto di circa 10 punti percentuali in negativo rispetto alla media europea. Più nel dettaglio, solo il 59% delle persone di età compresa tra i 16 e i 24 anni e il 54% di quelle di età compresa tra i 25 e i 54 anni possiede almeno le competenze digitali di base.

Secondo la rilevazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), in riferimento alla specifica condizione della Sardegna, nel 2023 le famiglie fornite da una connessione Internet ad alta velocità rappresentano il 39,2%, dato molto più basso rispetto alla media nazionale (59,6%). In lieve miglioramento rispetto agli anni precedenti la percentuale degli utenti regolari su Internet; cioè il 75,4% dei sardi utilizza regolarmente la rete rispetto al 77,7% rilevato su scala nazionale e anche dei nuclei familiari che accedono alla rete e che hanno un personal computer (con il 64% contro la media nazionale che è del 67,2%) (Rapporto BES 2023 – ISTAT).

Negli ultimi anni, anche sulla base del PNRR, l'Italia ha messo in campo sforzi significativi per la trasformazione digitale del Paese, intensificando le iniziative per digitalizzare la pubblica amministrazione, sostenere la digitalizzazione delle imprese e migliorare le competenze digitali in tutto il Paese. Una parte dei fondi consentiranno alla Sardegna di attivare una rete di servizi digitali per tutti i soggetti coinvolti. L'indagine "Cittadini e ICT" dell'Istat segnala che nel 2023 le persone che hanno utilizzato Internet per interagire con la Pubblica Amministrazione sono diminuite, fra le giustificazioni vi è la fine delle prescrizioni legate alla pandemia da Covid-19, infatti solo il 33,3% delle persone di 14 anni e più che ha utilizzato Internet negli ultimi 12 mesi precedenti l'intervista ha scaricato o stampato moduli dai siti web della PA e solo il 31% ha preso un appuntamento mediante un sito web o un'app della PA.

- **Dinamiche sociali/culturali**

Tra le città metropolitane, in merito all'indice di Qualità della vita, Cagliari scende di 21 posizioni rispetto al 2023, e passa dal 23° al 44° posto, secondo lo Studio sulla Qualità della vita 2024 de Il Sole 24 ore, mentre è in aumento la qualità della vita delle donne.

Per quanto riguarda l'istruzione, invece, occorre segnalare che la Sardegna, vanta ancora un primato negativo rispetto alla media nazionale. In vista dell'analisi in esame, tale dato potrebbe assumere rilevanza in quanto bassi livelli di istruzione, formazione e precoce abbandono scolastico, potrebbero determinare un maggiore rischio di commissione di fatti illeciti. Se nel 2023 l'indicatore relativo ai giovani (18-24enni) che hanno abbandonato prematuramente gli studi risulta in diminuzione a livello nazionale (10,5%; era dell'11,5% nel 2022 e del 12,7% nel 2021), a livello regionale tale dato risulta nuovamente in aumento (17,3%; era del 14,7% nel 2022 e del 13,2% nel 2021). Si tratta del dato regionale più elevato d'Italia registrato nel 2023 e la Sardegna si colloca al 5° posto fra le regioni italiane per la più alta presenza di giovani NEET 15-29enni (col 19,6%) che non risultano occupati o inseriti in percorsi di istruzione o formazione; mentre si colloca all'ultimo posto (con il 27,0%), ben al di sotto della media nazionale (30,6%), fra le regioni italiane per la quota di 25-34enni che ha conseguito un titolo di studio terziario, vale a dire i titoli di studio universitari, accademici (AFAM), i diplomi di tecnico superiore ITS e altri titoli terziari non universitari (Report su povertà ed esclusione sociale dall'osservazione delle Caritas della Sardegna - 12 novembre 2024).

Al fine di arginare questo preoccupante fenomeno, il PNRR interviene con un investimento apposito, che ha tra gli obiettivi quello di scendere nel 2026 al 10,2% di abbandoni precoci nel nostro Paese. Risorse che, in Sardegna, sono destinate a 122 istituti, per un totale di 16,25 milioni di euro. Si tratta del 3,25% delle risorse stanziare con questo decreto. Il finanziamento maggiore nella regione agli istituti con sede nel comune di Cagliari, con 13 istituti finanziati, per un totale di 2.087.263,93 euro. In aggiunta, nel 2024 è stato pubblicato un decreto di ripartizione alle scuole di 750 milioni di euro per finanziare gli interventi previsti sulla dispersione scolastica, con l'obiettivo contrastare la dispersione scolastica con la realizzazione di interventi di tutoraggio e percorsi formativi in favore degli studenti a rischio di abbandono scolastico e giovani che abbiano già abbandonato la scuola.

A tal proposito, nelle rilevazioni effettuate da Italia Oggi sulla qualità della vita per l'anno 2024, la Sardegna, nella valutazione relativa all'istruzione e formazione, presenta un indice insufficiente rispetto ad altre regioni italiane. Tuttavia, la provincia di Cagliari si è posizionata nella classifica al 28° posto su 107 province, facendo registrare un netto miglioramento rispetto al 2023 (+ 6 posizioni). Tutte le restanti province della Sardegna si attestano nelle ultime posizioni.

Tale dato fa emergere alcune criticità in ambito sociale, cui le istituzioni stanno cercando di porre rimedio anche attraverso lo stanziamento di ingenti risorse derivanti dal PNRR.

Criminalità e corruzione

Transparency International ha presentato il rapporto sull'indice di Percezione della Corruzione (CPI) nel mondo per l'anno 2023. L'analisi si basa sull'opinione di esperti e misura il livello di percezione della corruzione nel settore pubblico e nella politica su una scala di valutazione che va da 0 (per i paesi ritenuti molto corrotti), a 100 (per quelli meno corrotti o "*puliti*"). L'Italia è al 42° posto su una classifica di 180 paesi. L'anno precedente l'Italia occupava il 41° posto, mantenendosi piuttosto stabile. L'Italia ha guadagnato dall'anno 2014 ad oggi diversi punti (+13) partendo da un punteggio di 43/100 sino ad arrivare a quello relativo all'anno 2022 di 56/100, che è rimasto invariato per il 2023.

Italia	CPI
<i>Anno 2014</i>	43/100
<i>Anno 2015</i>	44/100
<i>Anno 2016</i>	47/100
<i>Anno 2017</i>	50/100
<i>Anno 2018</i>	52/100
<i>Anno 2019</i>	53/100
<i>Anno 2020</i>	52/100
<i>Anno 2021</i>	56/100
<i>Anno 2022</i>	56/100
<i>Anno 2023</i>	56/100

Si può notare un graduale miglioramento negli anni dovuto certamente all'introduzione di una regolamentazione più attenta alla prevenzione della corruzione e all'attribuzione di compiti specifici di vigilanza ad un apposito organo. L'Istat nel Report "*La corruzione in Italia. Anno 2022-2023*", pubblicato il 6 giugno 2024, indaga in otto settori (sanità, assistenza, istruzione, lavoro, uffici pubblici,

giustizia, forze dell'ordine, public utilities) il numero di famiglie coinvolte in dinamiche corruttive, chiedendo agli intervistati se a loro stessi o a un familiare convivente sia stato suggerito o richiesto di pagare, fare regali o favori in cambio di facilitazioni per avere agevolazioni, beni o servizi ovvero a conoscenza indiretta di casi di corruzione (chiedendo se fatti simili siano accaduti nel proprio ambiente ad amici, conoscenti e familiari). Le richieste più frequenti al Centro (6,8%), meno nelle Isole (3,6%). Confrontando i dati relativi al triennio 2020-2023 con gli anni 2013-2016 oggetto della precedente indagine, si osserva una diminuzione netta del fenomeno con un passaggio dal 2,7% delle famiglie che hanno subito almeno una richiesta di denaro, regali o altre utilità, all'1,3% per l'ultimo triennio considerato gli ultimi tre anni.

Dal 1° gennaio al 1° dicembre 2024, l'associazione Libera ha censito da notizie di stampa 48 inchieste su corruzione e concussione, oltre quattro inchieste al mese. Dall'analisi delle inchieste, ancora in corso e dunque senza accertamento definitivo di responsabilità individuali, emerge una corruzione "solidamente" regolata, ancora sistemica e organizzata. Esiste un netto divario tra Nord, Centro e Sud, in cui le isole primeggiano con soli 20 indagini per corruzione.

I dati riportati nella Relazione sull'amministrazione della Giustizia nel distretto giudiziario di Cagliari per l'anno 2023, illustrata il 27 gennaio 2024, fanno riferimento a un decremento dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai reati di peculato, corruzione e concussione, per far posto sempre più spesso alle rapine e agli altri reati contro il patrimonio e al traffico e all'uso di sostanze stupefacenti. In particolare, per i reati contro il patrimonio si rileva un notevole incremento rispetto al 2022. In merito, invece, ai reati di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, emerge che il territorio della Sardegna non risulta interessato dal radicamento del fenomeno mafioso, pur essendo emersi contatti con le tipiche associazioni mafiose del Sud Italia, principalmente afferenti al settore del traffico degli stupefacenti e nel riciclaggio di proventi da attività illecite, fenomenologia tuttavia di ambito criminale decisamente modesto e tale allo stato da non suscitare preoccupazioni di infiltrazioni di gruppi non sardi dediti a questa particolare attività. Nel tessuto economico sociale della Sardegna si segnalano, quali ambiti di possibili infiltrazioni della criminalità organizzata, quelli relativi ai settori economici caratterizzati da alta remuneratività del capitale o che dipendono dai finanziamenti pubblici. In particolare, si tratta del settore immobiliare, del settore energetico (fonti di energia rinnovabile) e del settore di gestione del trattamento dei rifiuti.



Considerato il bacino di utenza di CTM S.p.a., pare opportuno anche un breve accenno relativamente alle attività illecite poste in essere dai minori, per le quali si rileva un considerevole aumento delle sopravvenienze. Presso la Procura minorile di Cagliari i procedimenti penali riguardano per la maggior parte reati contro la persona, ormai prevalenti rispetto ai reati afferenti il commercio delle sostanze stupefacenti e i reati contro il patrimonio. Infine, secondo l'indagine del "Il Sole24Ore" per l'anno 2024, la città di Cagliari riveste la posizione n. 94 nella classifica sull'indice della criminalità (l'anno precedente rivestiva la posizione n. 88).

RANK	Classifica finale	DENUNCE/100MILA AB.	DENUNCE TOTALI
94°	Cagliari	2.565,4	19.957

- **Conclusioni**

Da quanto emerge dalle fonti analizzate, la Regione Sardegna si distingue per un indice generale di commissione di delitti relativamente basso rispetto alla media nazionale, confermando un quadro complessivo definito "rassicurante" in termini di resistenza a pressioni o influenze di natura criminale. Questa situazione è favorita dalle caratteristiche socio-geografiche dell'isola, che non hanno storicamente favorito lo sviluppo di forme di criminalità organizzata strutturate e radicate sul territorio.

Il contesto esterno analizzato non sembra incidere in modo significativo sulle attività di CTM, esponendo la Società a un rischio di corruzione relativamente contenuto. Infatti, la Sardegna non figura tra le regioni più colpite dal fenomeno corruttivo. Tuttavia, il panorama attuale, caratterizzato dall'afflusso di ingenti risorse economiche provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), potrebbe rappresentare un'opportunità per l'espansione di dinamiche legate all'economia criminale. Le istituzioni impegnate nella prevenzione e nella lotta alla corruzione hanno sottolineato che le infiltrazioni saranno particolarmente concentrate nel settore degli appalti pubblici, che rappresenta un asse strategico per il rilancio dell'economia nazionale.

Pur non essendo il settore del trasporto pubblico locale (TPL) attualmente menzionato tra quelli maggiormente a rischio, l'attenzione dovrà rimanere alta per prevenire eventuali tentativi di influenzare le attività aziendali in determinati ambiti, specialmente in relazione ai contratti e ai progetti legati all'utilizzo dei fondi del PNRR. Le peculiarità del territorio regionale, che limitano lo sviluppo di fenomeni

di criminalità organizzata strutturata, costituiscono un fattore di mitigazione, ma non devono indurre a sottovalutare il rischio di azioni isolate o opportunistiche che potrebbero verificarsi in contesti specifici.

CTM, in questo quadro, continuerà a mantenere un alto livello di vigilanza e trasparenza, rafforzando le proprie politiche di prevenzione e collaborando attivamente con le istituzioni locali e nazionali per garantire la piena legalità e integrità delle proprie attività.

1.1.2 Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità.

Le fonti informative utilizzate in tale fase possono essere indicate a titolo esemplificativo:

- attività di monitoraggio del RPCT
- canale delle segnalazioni
- auditing interno
- dimensione organizzativa, dotazione del personale, U.O. e funzioni (organigramma)
- Atto Costitutivo e Statuto della Società
- Regolamenti e procedure aziendali
- MOGC 231.

L'aspetto centrale e più importante dell'analisi del contesto interno è la cosiddetta mappatura dei processi.

Per mappatura dei processi s'intende la ricerca e descrizione dei processi attuati all'interno della Società al fine di individuare quelli potenzialmente a rischio corruzione.

Come indicato dall'ANAC *“un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”*.

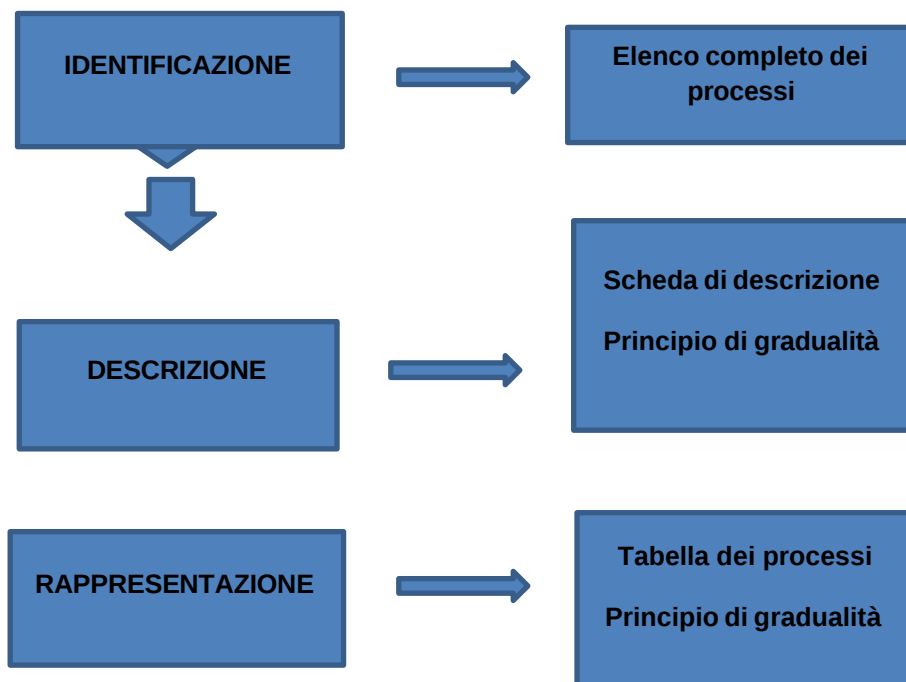
La Società ha avviato, contestualmente all'attività preordinata all'adempimento della L. 190/2012 e quindi all'aggiornamento del PTPCT quella di disegno, costruzione e adozione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 attraverso la raccolta di tutta la documentazione rilevante per l'attività

aziendale, ivi compresa la redazione di apposite *job description* e la somministrazione di interviste al management per avere adeguata contezza del contesto interno ed esterno entro cui si muove l'operatività aziendale.

La predetta attività è orientata in modo da mappare non solo le attività aziendali per le quali, potenzialmente, vi è il rischio di accadimento dei reati indicati nel D. Lgs. 231/01, ma anche quelle per le quali vi è, sempre potenzialmente, il rischio di accadimento dei reati di corruzione indicati e richiamati dalla L. 190/2012. Finalità dell'attività sopra indicata è quella di individuare, *rectius* mappare, le attività correlate a rischi di natura corruttiva a beneficio o vantaggio della Società nonché quelle correlate a rischi di natura corruttiva che possono anche non recare un vantaggio o un beneficio a vantaggio della Società ma, meramente, un vantaggio o beneficio circoscritto alla sfera personale del soggetto agente che faccia parte della organizzazione aziendale.

Soggetti coinvolti nella fase di mappatura sono tutti i Quadri/Dirigenti dei vari settori aziendali.

Fasi della mappatura dei processi:



a) Identificazione dei processi

La prima fase necessaria al fine di consentire la mappatura dei processi aziendali consiste nel determinare con l'ausilio degli strumenti a supporto, quali documentazione, interviste, regolamenti, *job description* e così via, l'elenco completo dei processi esistenti all'interno dell'organizzazione aziendale.

Nel PNA (2019) viene specificato che *“l'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette aree di rischio, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere suddivise in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da esse svolte”*.

L'individuazione di tali processi è stata svolta partendo dall'area a rischio considerata, nell'ambito della quale vengono coinvolti i processi, con l'indicazione delle fasi per la loro attuazione e dei responsabili. Di seguito, è stato predisposto l'“*Elenco dei processi*” (All.1) esistenti all'interno dell'organizzazione e l'“*Elenco dei processi mappati*” (All. 2) sulla base della tabella qui di seguito riportata.

Tabella: Elenco dei processi

Aree di rischio	Processi	Fasi del processo	Responsabilità

Obiettivo è, dunque, quello di addivenire alla costruzione di un elenco completo dei processi aziendali, con l'indicazione di una loro descrizione al fine di comprenderne le modalità di svolgimento e consentire di identificare più agevolmente le criticità del processo in funzione delle sue modalità di svolgimento, al fine di inserire dei correttivi.

Il presente PTPCT ha individuato e considerato, come attività a rischio corruzione ex L. 190/2012, quelle “*generali*” indicate dal PNA, nella sua versione aggiornata, Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, segnatamente, quelle compatibili alla realtà aziendale di riferimento e che presentano un maggiore rischio:

- Acquisizione e gestione del personale;
- Contratti Pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

- Affari Legali e contenzioso;
- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- Incarichi e nomine.

Inoltre, in osservanza del principio di gradualità si è proceduto ad individuare le seguenti “area a rischio specifico”:

- Sistemi Informatici
- Commerciale

Si procederà a definire le ulteriori aree a rischio “generale e specifico” nelle fasi di aggiornamento del presente Piano. Ad ogni modo, si rimanda al Modello 231 adottato da CTM per l'individuazione delle aree specifiche ivi presenti, alcune delle quali rappresentano anche delle “aree generali”.

b) Descrizione

Nella fase successiva all'identificazione dei processi, si è proceduto a individuare per ogni singolo processo tutti quegli elementi utili alla descrizione dettagliata, comprese le criticità connesse al processo stesso. In tale contesto, a seguito di apposite interviste con i Responsabili delle varie U.O., sono state costruite delle apposite schede per ogni processo contenenti le informazioni necessarie per addivenire ad una analisi del rischio corruttivo il più possibile coerente con la realtà aziendale.

Si deve sottolineare, così come indicato anche nel PNA, che tale risultato può essere raggiunto in maniera progressiva nei diversi cicli annuali di gestione del rischio corruttivo, tenendo conto delle risorse e delle competenze effettivamente disponibili.

Considerata l'applicazione del principio di gradualità, al momento sono stati descritti e valutati alcuni processi aziendali, rimandando agli anni successivi il loro completamento.

Qui di seguito gli elementi descrittivi presi in considerazione nell'ambito delle interviste effettuate e riportati nelle schede.

Tabella: Scheda processo

Area di rischio	<i>Denominazione area a rischio</i>
Nome del processo	<i>Denominazione del processo</i>

Descrizione	<i>Breve descrizione del processo</i>
Responsabile	<i>Dirigente del Settore</i>
Input	<i>Evento che dà avvio al processo</i>
Output	<i>Evento che conclude il processo</i>
Fasi del processo	<i>Elencazione di tutte le attività che fanno parte del processo</i>
Interazione con altri processi	<i>Individuazione di altri processi che interagiscono con quello descritto</i>
Vincoli del processo	<i>Indicazione dei vincoli di natura normativa, regolamentare e organizzativa che interessano il processo</i>
Strumenti	<i>Indicazione delle risorse strumentali utilizzate per lo svolgimento delle attività</i>
Risorse Umane	<i>Indicazione delle risorse umane impiegate nello svolgimento delle attività</i>
Destinatari	<i>Destinatario del processo (interno od esterno)</i>
Soggetti esterni coinvolti nel processo	<i>Indicazione di eventuali soggetti esterni coinvolti nel processo</i>
Controlli e tracciabilità	<i>Indicazione dell'esistenza di sistemi di controllo (esterni ed interni) e tracciabilità del processo</i>
Criticità del processo	<i>Indicazione di eventuali criticità riscontrate nel processo</i>

c) Rappresentazione

L'ultima fase della mappatura dei processi concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella fase precedente. Lo scopo è quello di rappresentare un modello semplificato del processo e di evidenziarne le caratteristiche e la struttura.

Il metodo scelto dalla Società per rappresentare il processo dal punto di vista grafico è il modello tabellare che segue:

Tabella: Rappresentazione dei processi

Processo	Attività	Responsabilità
----------	----------	----------------

1.1.3 Valutazione del rischio

L'attività di gestione del rischio prosegue con la valutazione del rischio associato ad ogni singola fattispecie individuata.

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Il presente Piano è stato predisposto secondo la metodologia prevista dall'Allegato 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, mediante un approccio di tipo qualitativo, attribuendo una particolare rilevanza alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- 1) l'identificazione
- 2) l'analisi
- 3) la ponderazione

- 1) *L'identificazione del rischio* è cruciale perché un evento rischioso non identificato non potrà essere gestito e la mancata individuazione potrebbe compromettere l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione. L'identificazione dei rischi deve includere tutti gli eventi rischiosi che, anche solo ipoteticamente, potrebbero verificarsi.

L'attività di identificazione del rischio richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione legati a comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi.

In questa fase il coinvolgimento della struttura organizzativa è essenziale in quanto i Responsabili U.O. possiedono una conoscenza approfondita delle attività e possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi. Compito del RPCT è quello di eventualmente integrare ed individuare eventi rischiosi non rilevati dai soggetti aziendali.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

- a) definire l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi. CTM ha individuato quale livello minimo di analisi per l'identificazione dei rischi, le fasi di ogni singolo processo. Per ogni fase

rilevata nella mappatura sono stati identificati gli eventi rischiosi che possono manifestarsi. L'analisi svolta per processi/fasi, e non per singole attività che compongono i processi, risponde al principio di gradualità in base al quale tenuto conto della dimensione organizzativa dell'ente, delle conoscenze e delle risorse disponibili, l'oggetto di analisi può essere definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti;

b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative. CTM, tenuto conto della dimensione, delle conoscenze e delle risorse disponibili ha fatto ricorso alle seguenti fonti: incontri/interviste con i responsabili degli uffici o il personale aziendale che ha conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità, confronti (benchmarking) con aziende del settore, analisi di casi di corruzione, risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti; risultanze dell'analisi della mappatura dei processi; risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT;

c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT. CTM ha redatto un elenco dei rischi, dove per ogni processo si riporta la descrizione degli eventi rischiosi individuati.

- 2) Estrema importanza riveste, infine, *l'analisi del rischio* per un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase di identificazione del rischio, attraverso l'analisi dei cosiddetti *fattori abilitanti* della corruzione. Il secondo è quello di *stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio*.

Come premesso, l'analisi dei rischi è stata condotta secondo la metodologia descritta dall'Allegato n. 1 al PNA 2019 approvato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, adattandola al contesto aziendale e integrandola con quanto ritenuto opportuno.

L'analisi dei fattori abilitanti degli eventi corruttivi è essenziale al fine di comprendere i fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione. L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi.

CTM ha preso in considerazione i seguenti fattori abilitanti del rischio corruttivo suggeriti nel PNA 2019 e ne ha indicato qualche altro:

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- monopolio delle funzioni;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- ingerenze politiche;
- assenza di comunicazione tra uffici dello stesso ente o tra enti;
- conflitti di interesse.

CTM, al fine di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate per prevenire i rischi, ha effettuato l'analisi basandosi sui fattori abilitanti proposti dall'Autorità, attraverso il coinvolgimento della propria struttura organizzativa e grazie al supporto del RPCT.

Per stimare l'esposizione al rischio è opportuno definire in via preliminare gli indicatori del livello di esposizione del processo al rischio di corruzione in un dato arco temporale.

Sulla base delle risultanze dell'attività di identificazione dei rischi, è stata effettuata la stima del rischio tenendo conto di due indicatori:

- la probabilità che lo specifico rischio corruttivo individuato si realizzi
- l'impatto ossia le conseguenze che esso è in grado di produrre.

In tale modo è stato possibile classificare i vari rischi secondo un ordine di priorità, così da orientare l'attenzione del vertice aziendale e la scelta di gestione delle soluzioni più adeguate.

Gli approcci di tipo qualitativo sono caratterizzati da una impostazione maggiormente soggettiva. Poiché ogni fattore è incerto in relazione alle cause, tali elementi di incertezza vengono normalmente rappresentati attraverso una distribuzione di probabilità. Tuttavia, quando i dati e serie storiche significative

non sono disponibili, un approccio di tipo meramente quantitativo potrebbe risultare inadeguato; proprio in questi casi è necessario far ricorso a valutazioni di tipo soggettivo/qualitativo, così come consigliato anche dall'ANAC.

Il RPCT avrà cura di analizzare le valutazioni dei responsabili per verificarne la ragionevolezza ed evitare che una sottostima del rischio porti a non attuare azioni di mitigazione. Le valutazioni devono essere sempre supportate anche da dati oggettivi che nel PNA (2019) sono stati indicati nei seguenti elementi:

- dati su precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti
- segnalazioni pervenute (tramite il canale whistleblowing ma anche quelle provenienti dall'esterno dell'ente o provenienti con altre modalità)
- ulteriori dati in possesso dell'ente (es. esiti di controlli interni, rassegne stampa ecc.).

➤ **Indicatore della probabilità**

Per probabilità si intende la possibilità che l'evento indesiderato (corruttivo) si possa verificare tenendo conto delle procedure e misure precauzionali (procedure/protocolli) già in essere al momento della valutazione.

La probabilità indica una misura della possibilità che il reato venga commesso alla luce della struttura organizzativa e delle procedure esistenti, ancorando la sua definizione ad alcuni criteri oggettivi (es. eventi di corruzione specifici presenti in passato; segnalazioni ricevute; notizie diffuse tramite la stampa) e ad altri criteri soggettivi (tenendo conto del contesto ambientale delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero porre in essere eventi corruttivi). La valutazione è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

Tabella indicatori di probabilità utilizzati da CTM per la valutazione del rischio:

Indicatore	Descrizione	LIVELLO DI RISCHIO		
Discrezionalità	Grado di discrezionalità nelle attività svolte e negli atti prodotti. La presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato	ALTO	MEDIO	BASSO
Rilevanza esterna	La presenza di interessi anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo incrementa il	ALTO	MEDIO	BASSO

	rischio. Inoltre, si considera se il processo produce effetti solo all'interno della Società o ha effetti su strutture/ utenti/soggetti esterni. Nel secondo caso il rischio è maggiore			
Precedenti eventi in passato	Eventi illeciti in passato nell'ente o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi illeciti (es. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; segnalazioni ricevute; verifiche/controlli da parte delle Autorità	ALTO	MEDIO	BASSO
Opacità del processo decisionale	L'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio. Può essere misurato attraverso solleciti scritti da parte del RPCT per la pubblicazione dei dati, le richieste di accesso civico, gli eventuali rilievi da parte di organi di controllo interni, compreso il RPCT nella fase di monitoraggio	ALTO	MEDIO	BASSO
Livello di collaborazione del Responsabile del processo/attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	La scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione e comunque risultare un'opacità sul reale grado di rischiosità	ALTO	MEDIO	BASSO
Grado di attuazione delle misure di trattamento	L'attuazione delle misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi	ALTO	MEDIO	BASSO
Presenza di eventi di allarme	Presenza di procedimenti disciplinari avviati nei confronti di un dipendente; procedimenti avviati da parte di una Autorità giudiziaria/amministrativa; incoerenza operativa fra le prassi sviluppate dalle U.O. e gli strumenti normativi di regolamentazione; irregolarità riscontrate da organismi di controllo interni	ALTO	MEDIO	BASSO
Complessità del processo/fase	Viene valutato se il processo/fase risulti complesso o comporti il coinvolgimento di più amministrazioni/enti nelle varie fasi per il conseguimento del risultato. Inoltre, si tengono in considerazione complessità connesse alla normativa vigente e agli strumenti utilizzati (es. sistemi di semplificazione). Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività a rischio non è complesso	ALTO	MEDIO	BASSO
Frequenza del processo	Vi è una limitata probabilità di accadimento dell'illecito quando il processo/attività non è frequente	ALTO	MEDIO	BASSO

Frazionabilità del processo/fase	Se l'attività risulta essere non frazionata presenta maggiori rischi di commissione dei reati. Inoltre, vi deve essere una separazione in modo tale che il responsabile dell'attività operativa sia sempre un soggetto diverso da chi la controlla/autorizza	ALTO	MEDIO	BASSO
----------------------------------	--	------	-------	-------

➤ **Indicatore dell'impatto**

Per impatto/danno si intende la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato. Per tale stima del rischio sono stati presi in considerazione 3 indicatori.

La valutazione, anche nel caso dell'impatto, è sintetizzabile in un giudizio qualitativo (alto, medio, basso) che è stato definito sulla base delle considerazioni rilevate nell'ambito dei vari audit interni effettuati.

Tabella indicatori dell'impatto utilizzati da CTM per la valutazione del rischio:

<i>Indicatore</i>	<i>Descrizione</i>	<i>LIVELLO DI RISCHIO</i>		
Impatto sull'immagine dell'ente	Si considera l'impatto reputazionale dell'evento per la società, tanto maggiore quanto, ad esempio, l'accadimento ha costituito un "caso" mediatico, per cui si valuta se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi o vi sia stata comunque una diffusione della notizia dell'evento	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto organizzativo	Si valuta l'effetto che il verificarsi di uno o più eventi rischiosi inerenti il processo/fase può comportare nel normale svolgimento dell'attività dell'ente. Si considera il livello organizzativo in cui può collocarsi il rischio dell'evento (apicale, intermedio ecc..). Più alto è il livello maggiormente significativo è l'impatto. Inoltre, la valutazione prende in considerazione anche il volume di persone coinvolte nel processo/fase	ALTO	MEDIO	BASSO
Impatto economico	I costi economici e/o organizzativi sostenuti dall'ente per fronteggiare le conseguenze scaturite dal verificarsi di eventuali eventi illeciti (es. contenziosi). All'aumentare del valore economico il rischio cresce	ALTO	MEDIO	BASSO

Al termine dell'analisi dei vari indicatori della probabilità e dell'impatto, si è proceduto ad una stima del livello del rischio finale associato alla probabilità e

quello associato all'impatto utilizzando la stessa scala di misurazione relativa ai singoli indicatori (alto, medio, basso).

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si è poi pervenuti ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio di ogni processo. La valutazione finale di rischio del processo non costituisce ad ogni modo una mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva nella motivazione.

La combinazione dei due risultati ricavati dagli indicatori di rischio è stata valutata sulla base della seguente tabella:

Matrice di classificazione del rischio

PROBABILITA'	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO
ALTO	ALTO	ALTO
ALTO	MEDIO	ALTO
MEDIO	ALTO	ALTO
ALTO	BASSO	MEDIO
MEDIO	MEDIO	MEDIO
BASSO	ALTO	MEDIO
MEDIO	BASSO	BASSO
BASSO	MEDIO	BASSO
BASSO	BASSO	BASSO

- 3) La fase di ponderazione dei rischi è stata condotta sulla base delle risultanze della precedente fase di analisi e ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio, nonché le priorità e l'urgenza di trattamento dei rischi, in considerazione degli obiettivi dell'organizzazione dell'ente e il contesto in cui opera, attraverso il loro confronto.

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Il trattamento del rischio rappresenta quindi la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta e si programmano le modalità della loro attuazione.

CTM nell'individuazione e nella progettazione delle misure per la prevenzione della corruzione ha tenuto conto di alcuni aspetti fondamentali. In primo luogo, la distinzione tra misure generali e misure specifiche. Le misure generali

intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Il trattamento del rischio si divide in due fasi:

- individuazione delle misure
- programmazione delle misure

➤ **Individuazione delle misure**

La prima e delicata fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di identificare le misure di prevenzione della corruzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, dunque, CTM procede con l'individuazione delle misure più idonee a prevenire i rischi individuati, in funzione del livello di rischio e dei loro fattori abilitanti.

L'obiettivo di questa prima fase del trattamento è quella di individuare, per quei rischi ritenuti prioritari, l'elenco delle possibili misure di prevenzione della corruzione collegate a tali rischi. A titolo esemplificativo si riportano di seguito le principali tipologie di misure che possono essere individuate sia come generali che specifiche:

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

Ciascuna categoria di misura può dare luogo, in funzione delle esigenze dell'organizzazione, a misure sia "generali" che "specifiche".

Prendendo come esempio la misura della trasparenza questa può essere programmata come misura generale quando impatta trasversalmente sull'intera organizzazione al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'ente (applicazione del D. Lgs. n. 33/2013); è, invece, una misura specifica qualora venga individuata all'interno di specifici processi/fasi una mancanza/scarsa applicazione di misure di trasparenza.

L'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai requisiti:

- presenza ed adeguatezza di misure e/o di controlli specifici preesistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione;
- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

➤ **Programmazione delle misure**

La seconda fase del trattamento del rischio ha come obiettivo quello di programmare adeguatamente e operativamente le misure di prevenzione della corruzione dell'amministrazione.

La programmazione operativa delle misure viene realizzata prendendo in considerazione gli elementi descrittivi:

- fasi (e/o modalità) di attuazione della misura. Laddove la misura sia particolarmente complessa e necessiti di varie azioni per essere adottata e presuppone il coinvolgimento di più attori, ai fini di una maggiore responsabilizzazione dei vari soggetti coinvolti, appare opportuno indicare le diverse fasi per l'attuazione, cioè l'indicazione dei vari passaggi con cui l'amministrazione intende adottare la misura;
- tempistica di attuazione della misura e/o delle sue fasi. La misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola), deve opportunamente essere scadenzata nel tempo. Ciò consente ai soggetti che sono chiamati ad attuarle, così come ai soggetti chiamati a verificarne l'effettiva adozione (in fase di monitoraggio), di programmare e svolgere efficacemente tali

azioni nei tempi previsti; o responsabilità connesse all'attuazione della misura (e/o ciascuna delle fasi/azioni in cui la misura si articola). In un'ottica di responsabilizzazione di tutta la struttura organizzativa e dal momento che diversi uffici possono concorrere nella realizzazione di una o più fasi di adozione delle misure, occorre indicare chiaramente quali sono i responsabili dell'attuazione della misura e/o delle sue fasi, al fine di evitare fraintendimenti sulle azioni da compiere per la messa in atto della strategia di prevenzione della corruzione;

- indicatori di monitoraggio e valori attesi, al fine di poter agire tempestivamente su una o più delle variabili sopra elencate definendo i correttivi adeguati e funzionali alla corretta attuazione delle misure.

1.2 Monitoraggio e Riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio. Tale attività si compone di due elementi essenziali:

- 1) il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio;
- 2) il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- 3) Riesame periodico del sistema.

CTM ha strutturato il proprio sistema di controllo prevedendo nel corso dell'anno due monitoraggi a cadenza semestrale (alle date del 30/06 e del 31/12) nell'ambito dei quali vengono analizzati tutti gli elementi sopra citati.

Tale attività è effettuata dal RPCT con il supporto dell'U.O.C. Legale & Compliance e nel caso in cui vengano riscontrate delle criticità il RPCT riferisce al CdA.

Il RPCT non compie un controllo di legittimità né di regolarità tecnica o contabile dei provvedimenti adottati, né rientra fra i suoi compiti il controllo sullo svolgimento dell'ordinaria attività dell'ente. Il monitoraggio condotto è finalizzato esclusivamente alla verifica del rispetto delle misure di prevenzione previste nel presente PTPCT.

A conclusione dell'attività svolta, il RPCT redige una relazione denominata "*Check list verifica periodica del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*" contenente i risultati delle verifiche poste in essere, tenuto conto delle novità successive all'adozione del Piano dell'anno in corso (quali ad esempio: eventuali evoluzioni normative, nuovi provvedimenti in materia,

modifiche organizzative e procedurali all'interno della Società) e le attività espletate, nel semestre di riferimento, in osservanza di quanto previsto in materia di corruzione e trasparenza. Tale documento è accompagnato da una "Griglia di monitoraggio" suddivisa in due sezioni ("Anticorruzione" – "Trasparenza") all'interno della quale per ogni misura indicata viene descritto lo stato di attuazione.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della legge 190/2012, il RPCT entro il termine stabilito dall'ANAC redige e pubblica sul sito web istituzionale dell'ente, nella sezione "Società trasparente", una relazione annuale che riporta il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione contenute nel Piano stesso. Per la sua stesura, il RPCT tiene conto delle risultanze rilevate tramite l'attività di monitoraggio.

1) Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio

Il Piano rappresenta uno strumento di programmazione che per sua natura necessita di un adeguato monitoraggio. Tale attività di verifica è in capo al RPCT di CTM nei confronti del quale i diversi Dirigenti/Quadri devono prestare la massima collaborazione.

In attuazione di quanto indicato dall'ANAC (Delibera n. 1064/2019), il sistema di monitoraggio può suddividersi in più livelli:

- Il primo è in capo alla struttura organizzativa che è chiamata ad adottare le misure. In tale contesto, può essere effettuato in autovalutazione da parte dei Dirigenti/Quadri. La Società ha previsto dei flussi informativi tra le varie U.O. e il RPCT predisponendo delle schede, a firma del Responsabile U.O. e per presa visione a firma del Dirigente di Settore, riportanti le seguenti informazioni che dovranno essere fornite:

MISURA	Settore/U.O. competente	Descrizione	Stato di attuazione	Note
Eventuali criticità riscontrate:				

Le schede compilate sono trasmesse al RPCT tramite l'indirizzo di posta elettronica dedicato: rpct@ctmcagliari.it

- Il secondo livello è in capo al RPCT, coadiuvato da una struttura di supporto che è stata individuata nell'U.O.C. Legale & Compliance, come sopra indicato. Il RPCT verifica la veridicità delle informazioni presenti nelle schede di

valutazione attraverso anche la richiesta di documenti, previsione di audit, fissazione di riunioni con i dirigenti/responsabili.

2) Il monitoraggio sull'idoneità delle misure di trattamento del rischio

È opportuno che il monitoraggio sulle misure contempli anche una valutazione della loro idoneità, intesa come effettiva capacità di riduzione del rischio. La valutazione dell'idoneità delle misure spetta al RPCT che può essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dall' OdV. Tale attività, necessaria per supportare la redazione del PTPCT ha una frequenza annuale.

3) Riesame periodico del sistema

Il processo di gestione del rischio, le cui risultanze confluiscono nel Piano, deve essere organizzato e realizzato in maniera tale da consentire un costante flusso di informazioni e *feedback* in ogni sua fase e deve essere svolto osservando il principio del "miglioramento progressivo e continuo".

A tal fine, il RPCT verifica almeno una volta all'anno il sistema di gestione del rischio, mediante un riesame avente ad oggetto:

- l'adeguatezza del Piano e delle misure in esso contenute
- lo stato di attuazione delle misure
- le principali criticità riscontrate nell'attuazione del Piano

Il riesame periodico risulta uno strumento di supporto per la redazione del Piano per il triennio successivo e per poter migliorare le misure previste.

Il riesame della funzionalità del sistema di gestione del rischio riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio e ha l'obiettivo di:

- individuare eventuali rischi emergenti
- identificare processi organizzativi tralasciati nella fase della mappatura
- prevedere nuovi e più efficaci criteri per l'analisi e ponderazione del rischio.

Il riesame periodico è coordinato dal RPCT, ma interessa necessariamente tutti i soggetti coinvolti nella programmazione e nell'attuazione delle misure affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il riesame periodico delle misure coincide con la predisposizione e stesura della relazione da parte del RPCT in occasione del secondo monitoraggio semestrale programmato (al termine di ogni anno).



MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il trattamento del rischio è finalizzato all'individuazione delle misure idonee al contenimento degli eventi individuati nell'analisi dei processi. Tali misure si dividono in:

- ✓ misure generali, intervengono in maniera trasversale su tutta l'attività della Società e incidono sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione
- ✓ misure specifiche, incidono su aspetti specifici in quanto intervengono su alcuni rischi individuati nella fase di valutazione del rischio

Come precisato nel PNA entrambe le tipologie di misure sono utili a definire la strategia di prevenzione della corruzione in quanto agiscono su due livelli diversi: complessivamente sull'organizzazione e in maniera puntuale su particolari rischi corruttivi.

1. Misure di carattere generale

CTM, in linea con il proprio contesto organizzativo, ha adottato la maggior parte delle misure generali indicate dal legislatore e negli atti di indirizzo dell'ANAC avendo come obiettivo la continua revisione/integrazione delle suddette misure in occasione dell'aggiornamento del PTPCT.

Qui di seguito si descrivono le principali misure previste nel presente PTCP e attuate dalla Società.

1.1 Codice Etico e di Comportamento

Nell'ambito delle misure di carattere generale il Codice Etico e di Comportamento (di seguito "Codice"), adottato dal CdA di CTM in data 30/07/2019, costituisce uno strumento in stretta connessione con il PTPCT in quanto stabilisce delle regole di condotta e dei valori etici al fine di assicurare la prevenzione dei fenomeni corruttivi. Il Codice si applica a tutti i dipendenti aziendali, ai componenti del CdA



e a tutti i soggetti che instaurano rapporti e relazioni di collaborazione od operano nell'interesse della Società. La violazione delle disposizioni presenti nel Codice comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari, civili, penali o etico-morali a seconda del tipo di regola violata.

Per assicurare il rispetto del Codice, CTM ha provveduto ad inserire nei contratti di assunzione del personale, negli atti di conferimento di incarichi di consulenza/collaborazione nonché in tutte le procedure di gara e conseguenti contratti, l'impegno ad osservare le norme dettate dal Codice, pena la risoluzione o decadenza dal rapporto stesso.

I soggetti aziendali coinvolti nella verifica e applicazione del Codice sono:

- I dirigenti di ciascun settore che vigilano, in primo luogo, sull'applicazione delle regole e, in secondo luogo, intervengono nel caso di violazione adottando gli atti necessari.

Il RPCT, in sede di monitoraggio sull'attuazione delle misure, richiede informazioni in merito all'eventuale irrogazione di sanzioni per il mancato rispetto delle regole e può essere destinatario di apposite segnalazioni.

Facendo parte integrante del MOGC 231, sull'applicazione del Codice può avere un coinvolgimento anche l'OdV quale organo di vigilanza che opera in stretta collaborazione con il RPCT e i soggetti aziendali.

Il Codice di CTM è pubblicato nel proprio sito trasparenza "*Disposizioni Generali*" - sezione "*Atti generali*" e nella Intranet aziendale nell'apposita area dedicata al MOGC 231.

Il Codice etico e di comportamento aziendale risulta allineato alle linee guida elaborate dall'Associazione di categoria del settore TPL ASSTRA ed è stato oggetto di un importante aggiornamento nel corso in data 20/06/2024.

1.2 Conflitto di interessi

Come più volte sottolineato dall'ANAC, il tema della gestione dei conflitti di interesse, espressione del principio generale di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

La L. n. 190/2012, con l'inserimento dell'art. 6-bis nella L. n. 241/1990, ha previsto in modo specifico l'obbligo di astensione dei soggetti coinvolti nell'adozione di determinati atti nel caso di conflitto di interessi, i quali devono provvedere a segnalare ogni situazione di conflitto, anche potenziale.



L'ANAC, nel PNA (2019), afferma che la nozione di conflitto di interesse deve essere intesa in senso ampio *“attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale”*.

Inoltre, il PNA 2022 individua nelle ulteriori misure di prevenzione la stipula di patti di integrità con specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente e con la previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere.

CTM, consapevole dell'importanza di prevedere idonee misure interne di prevenzione, volte a ridurre il rischio che si verifichino situazioni di conflitto d'interesse, ha previsto delle misure specifiche quali:

- la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6-bis L. n. 241/1990;
- la dichiarazione nell'ipotesi di assenza di conflitto di interessi nell'ambito delle procedure di gara ai sensi dell'art. 16 del nuovo Codice dei contratti pubblici;
- la dichiarazione assenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 39/2013.

Inoltre, nel Codice Etico e di Comportamento della Società (sezione “Rapporti con i Terzi”) sono state previste alcune disposizioni relative al conflitto di interessi al fine di porre delle regole per orientare il comportamento di tutti i soggetti coinvolti nell'azione aziendale.

1.3 Pantouflage

In merito al *Pantouflage*, occorre innanzitutto sottolineare che il PNA 2022, contiene un importante approfondimento di tale fattispecie, configurabile come ipotesi di “incompatibilità successiva” alla cessazione del rapporto di lavoro del dipendente pubblico.

In particolare, l'Autorità sottolinea l'importanza di una corretta applicazione di questa fattispecie ai fini della lotta alla corruzione e rileva la necessità di supportare le amministrazioni e gli Enti al fine di sopperire ad un dettato normativo piuttosto scarno.

Per quanto concerne l'ambito soggettivo di applicazione, occorre far riferimento all'art. 53, co. 16 ter del D.lgs. 165/2001, il quale individua uno specifico divieto per i dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Nell'ipotesi in cui si verifichi una violazione di tale obbligo, i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti sono nulli e i soggetti privati responsabili della violazione non potranno contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituire i compensi eventualmente percepiti.

Nell'alveo di applicazione della norma in esame, coerentemente con la finalità di presidio anticorruzione della fattispecie, nella nozione di dipendente pubblico vanno ricompresi anche i titolari di uno degli incarichi di cui all'art. 21 D.lgs. 39/2013. Sono, infatti, assimilati ai dipendenti della PA anche i soggetti titolari di uno degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 espressamente indicati all'art. 1, ovvero gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di Amministratore di enti pubblici e di enti privato in controllo pubblico.

Al “divieto di pantouflage”, negli enti di diritto privati definiti dal D.Lgs. 39/2013, sono sottoposti solo gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Il divieto non riguarda, invece, i dirigenti, in quanto in CTM non risultano destinatari di specifiche deleghe o di specifici poteri autoritativi o negoziali.

Come più volte affermato dall'Autorità, l'espressione utilizzata dal legislatore in riferimento ai “poteri autoritativi o negoziali”, va interpretata in senso ampio,

ricomprendendo tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in modo determinante su un procedimento, producendo effetti diretti nella sfera giuridica personale del destinatario anche nel caso in cui il potere autoritativo o negoziale sia stato esercitato occasionalmente (una tantum). In quest'ottica, diventa di prioritaria importanza, ai fini dell'applicazione della disciplina relativa al pantouflage, l'individuazione di specifici criteri che consentano di definire in modo puntuale l'operatività della relativa fattispecie. In tale prospettiva, L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha emanato, con Delibera n. 493 del 25 settembre 2024, le Linee guida n. 1 in tema di Pantouflage al fine di supportare enti ed amministrazioni nell'applicazione concreta di tale ipotesi di incompatibilità successiva. L'Autorità ha specificato che occorre valutare tre profili: 1) la tipologia di potere esercitato e il tipo di atto emanato, 2) il ruolo effettivamente ricoperto dal soggetto, 3) l'incidenza del soggetto sul contenuto dell'atto/provvedimento finale. Dispone quindi che occorre una valutazione caso per caso e che l'esercizio deve essere *"concreto ed effettivo"*, in maniera da incidere sostanzialmente su una determinata situazione giuridica. Viene considerato irrilevante ai fini del "pantouflage", l'esercizio di poteri autoritativi e negoziali mediante l'adozione di atti e provvedimenti di carattere generale, cioè destinati a una pluralità indistinta di soggetti.

CTM S.p.A., consapevole dell'importanza preventiva in termini di anticorruzione del divieto di pantouflage, ha implementato le seguenti misure per rafforzarne il rispetto e la conoscibilità:

- Adozione di procedure che impongono ai dipendenti di comunicare eventuali proposte ricevute o contatti avvenuti con soggetti privati, finalizzati a nuovi rapporti di lavoro, collaborazioni, consulenze o altre attività professionali
- Inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale a cui si applica il divieto di pantouflage, che prevedono specificamente tale divieto
- Previsione di una dichiarazione da far sottoscrivere ai soggetti a cui si applica il divieto di pantouflage e in data antecedente alla cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il soggetto si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla

conoscibilità della norma;

- In caso di incarico di consulenza o in caso di incarichi di cui all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013, previsione di una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;
- Inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co 17, della L. n. 190/2012.

1.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il RPCT verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D. Lgs. n. 39 del 2013. L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa, ai sensi del DPR 445/2000, dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013.

1.5 Separazione dei processi e delle responsabilità

Lo svolgimento delle diverse attività in cui si articola ciascuna operazione/processo deve essere svolto, ove possibile, da soggetti diversi. Il coinvolgimento di esponenti aziendali diversi disincentiva, infatti, la commissione di reati o irregolarità e, comunque, consente una puntuale individuazione del soggetto cui ascrivere specifiche responsabilità.

1.6 Rotazione del personale

Come è noto, la rotazione del personale è considerata dal Piano Nazionale Anticorruzione quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa delle risorse pubbliche. Infatti, la permanenza nel ruolo di dipendenti apicali può favorire l'instaurarsi di relazioni e/o connivenze alla base di rapporti potenzialmente disfunzionali e favorevoli al verificarsi di dinamiche inadeguate e permeabili al fenomeno corruttivo.



L'applicazione della misura della rotazione ordinaria deve misurarsi col vincolo oggettivo delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di risorse umane operante al suo interno. La struttura organizzativa di CTM prevede un numero esiguo di figure dirigenziali, nello specifico si compone di sei figure dirigenziali (compreso il Direttore Generale), pertanto la composizione siffatta rende difficoltosa l'alternanza dei ruoli e delle responsabilità. Inoltre, deve considerarsi l'elevata specializzazione di tali soggetti, che rappresenta un punto di forza nell'ambito della struttura organizzativa della Società in cui la salvaguardia di condizioni di efficienza della gestione costituisce obiettivo prioritario e necessitato. Ne deriva in sostanza una oggettiva difficoltà di attuazione della misura di rotazione, pur nella consapevolezza dell'importanza della stessa.

Tuttavia, si precisa che a seguito del progetto di riorganizzazione, approvato dal CdA in data 08/04/2021 e in data 14/11/2023, sono state apportate importanti modifiche alla struttura organizzativa aziendale.

Ciò ha determinato, per una serie di attività, delle modifiche dei soggetti preposti all'attività stessa e il cambiamento di alcune figure dirigenziali comportando, di conseguenza, una ridefinizione dei ruoli/competenze e responsabilità di tali soggetti apicali.

Il progetto di riorganizzazione realizzato da CTM ha certamente un impatto anche nell'ambito delle misure di prevenzione della corruzione in quanto finalizzato alla rideterminazione dei ruoli delle figure apicali.

Infine, quale misura alternativa alla rotazione, CTM, in applicazione di quanto previsto dal PNA 2019, prevede che lo svolgimento delle attività relative ai procedimenti ricadenti nelle aree di rischio sia assegnata, ove possibile, a soggetti diversi in modo tale da attuare una separazione delle varie funzioni.

1.7 Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illeciti (whistleblower)

Il 9 marzo 2023 il Consiglio dei Ministri con il D.lgs. 24/2023 ha approvato il provvedimento di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione Europea. In particolare, il decreto legislativo disciplina la protezione dei cosiddetti whistleblower, ossia le persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica

o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa di recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, nel delineare i soggetti destinatari, individua tutti coloro che segnalano violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, in qualità di dipendenti o collaboratori, lavoratori subordinati e autonomi, liberi professionisti ed altre categorie come volontari e tirocinanti anche non retribuiti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza. Inoltre, le misure di protezione si applicano anche ai colleghi, parenti o affetti stabili di colui che ha effettuato la segnalazione. Il 7 novembre 2024 è stato pubblicato lo Schema di Linee guida in materia di *whistleblowing* sui canali interni di segnalazione adottato da ANAC ad integrazione e completamento delle indicazioni già fornite con la delibera del 12 luglio 2023, n. 311. Vengono fornite indicazioni ed indirizzi interpretativi di carattere generale al fine di chiarire alcuni aspetti operativi.

Nello specifico, le Linee Guida garantiscono un'applicazione uniforme ed efficace della normativa sul *whistleblowing* e vogliono indirizzare ulteriormente i soggetti tenuti a dare attuazione alla stessa.

Nell'elaborazione del documento l'Anac è partita dall'analisi dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul *whistleblowing*, condotta nel 2023 attraverso sondaggi svolti nell'ambito pubblico e privato. L'analisi dei dati raccolti ha evidenziato "significative criticità", tra le quali la necessità di migliorare la comunicazione interna, la formazione del personale e la gestione dei canali di segnalazione.

In merito alle necessarie tutele da garantire ai whistleblowers, il d.lgs. 24/2023 specifica che essi non possono subire alcuna ritorsione, tra le quali si annoverano il licenziamento, la sospensione; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione; le note di merito negative; l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione anche pecuniaria; la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, qualora il lavoratore avesse una valida aspettativa rispetto a tale conversione; il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; i danni, anche reputazionali (compresi i social media), o i pregiudizi



economici o finanziari, incluse la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; l'annullamento di una licenza o di un permesso; la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

In caso di mancato adeguamento o di violazioni delle prescrizioni normative, l'ANAC, potrà infliggere sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che sono state commesse ritorsioni o quando accerta che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza; o altresì quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure conformi a quanto richiesto dalla legge per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni; da 500 a 2.500 euro, nel caso di perdita delle tutele, salvo che la persona segnalante sia stata condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

In merito ai canali di segnalazione, oltre alla possibilità di attivare la piattaforma informatica predisposta dall'ANAC o di rivolgersi all'Autorità in forma scritta o orale attraverso specifici canali, la normativa dispone che tutti gli enti pubblici e privati con più di 50 dipendenti (nonché quelli che operano in determinati e specifici settori, indipendentemente dal numero di dipendenti), devono dotarsi di canali di segnalazione interni.

CTM S.p.a., riconoscendo l'importanza di adottare tutte le misure necessarie a prevenire e contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi, già a partire dal 30 luglio 2019, aveva provveduto ad adottare, nell'ambito del MOGC 231, il "Regolamento Whistleblowing", contestualmente pubblicato nel sito trasparenza.

All'interno del Regolamento sono previste apposite regole per la gestione delle segnalazioni compiute dal dipendente che nello svolgimento delle proprie mansioni, viene a conoscenza, tra gli altri, di un fatto rientrante all'interno delle condotte illecite, con riferimento ai reati - presupposto di cui al Decreto n. 231/2001 o, più in generale, configuranti violazioni del MOGC 231. Inoltre, con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire la tutela del whistleblower, la Società, ha adottato una specifica procedura informatica, "Software Segnalazioni Illeciti", con lo scopo di descrivere l'ambito di operatività della misura e l'iter della denuncia da parte del "segnalante", individuando e rimuovendo i fattori che possono ostacolare o



disincentivare il ricorso all'istituto. Attualmente le segnalazioni vengono gestite dal Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT) e dall'ufficio a ciò dedicato, composto da due risorse altamente qualificate e di supporto all'attività. La piattaforma consente di inoltrare comunicazioni in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità in quanto viene tenuta segreta dal sistema informatico ed il segnalante viene identificato esclusivamente da un codice generato dal sistema stesso consentendo, in tal modo, una comunicazione completamente spersonalizzata.

Solo se strettamente necessario il RPCT può venire a conoscenza della sua identità nei casi previsti dalla normativa.

Le segnalazioni devono essere preferibilmente non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio di verificarsi di fenomeni corruttivi.

In ogni caso, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, l'identità del segnalante non può essere rivelata.

Si evidenzia che non sono mai pervenute segnalazioni. Tale dato può ritenersi positivo in quanto non si è riscontrata la necessità da parte dei dipendenti aziendali/soggetti legittimati di procedere ad alcuna segnalazione avendo, pertanto, una percezione dell'attività svolta dalla società come lecita e conforme alle norme.

Inoltre, sono state pubblicate nella Intranet aziendale e nel sito trasparenza della Società le *"FAQ Whistleblowing"*, così come previsto dal Regolamento. Infine, è stato istituito il *"Registro delle segnalazioni"* al fine di agevolare la gestione e la consultazione delle richieste. L'aggiornamento del Registro è di competenza del RPCT con il supporto dell'U.O.C. Legale & Compliance. Per ciascuna segnalazione il registro contiene le seguenti informazioni:

- ✓ data presentazione
- ✓ tipologia di segnalazione
- ✓ oggetto
- ✓ misure adottate
- ✓ data evasione

Alla luce di quanto sopra esposto, prendendo atto delle novità normative introdotte attraverso il recepimento della direttiva (UE) 2019/1937, CTM S.p.A. ha implementato e aggiornato le procedure interne sul whistleblowing.



1.8 Contratti pubblici e nomina del RASA

CTM ha provveduto nell'ambito di appalti e contratti pubblici all'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, avvenuta con la nomina del Responsabile c.d. RASA, nella persona del Direttore Generale.

Il RASA è incaricato della compilazione ed aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e della verifica e/o della compilazione e del successivo aggiornamento, almeno annuale, delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa.

CTM ha adottato dei regolamenti aziendali, quali il *“Regolamento per la gestione dell'elenco informatizzato dei fornitori CTM”*, il *“Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria”*, e il *“Regolamento per la nomina dei componenti interni delle Commissioni di gara”*.

È stata, altresì, aggiornata la procedura di qualità PO.MM.001 riferita al procedimento *“Acquisti e valutazione fornitori”*, adeguandola alle novità legislative. In ottemperanza all'obbligo previsto inizialmente dall'art. 40, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., e successivamente dall'art. del D.lgs. 36/2023 l'azienda ha acquistato una apposita piattaforma telematica per la gestione degli acquisti sopra i 40.000 euro.

1.9 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi rappresenta una misura anticorruzione efficace in quanto consente la tracciabilità dell'intero processo interno, comprensivo di ciascuna fase e responsabilità connesse e, di conseguenza, un maggiore controllo sull'attività.

Al fine di una migliore gestione dei processi la Società periodicamente verifica la funzionalità delle procedure di informatizzazione già acquisite e di pertinenza dei vari settori e nel piano delle proprie attività analizza gli altri processi per programmare la loro informatizzazione qualora non ancora avvenuta.

Inoltre, tra gli obiettivi del Piano strategico aziendale, rientra, tra gli altri, anche quello della redazione del Piano per la trasformazione digitale ispirato al Piano triennale per l'informatica delle PA (AGID). Tale documento rappresenterà il principale strumento di compliance ai precetti stabiliti nel Codice



dell'Amministrazione digitale (CAD), con l'informatizzazione e implementazione di processi digitali innovativi (ad es. introduzione di un nuovo sistema di protocollo e di firme aziendali) che garantiranno massima trasparenza e tracciabilità, oltre che un efficace ed efficiente agire della Società.

A tal proposito, nel piano strategico CTM è previsto un programma di "Adeguamento a compliance piano di trasformazione digitale"

All'interno del programma è presente un progetto di audit in materia di gestione documentale. Il progetto è finalizzato a valutare la conformità organizzativa, tecnica e normativa con particolare riferimento alle nuove Linee Guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, entrate formalmente in vigore il 1° gennaio 2022.

Il progetto prevede tre attività:

- Mappatura dei principali processi di gestione e conservazione dei documenti
 - L'attività prevede la rilevazione e mappatura preliminare dei processi di gestione degli asset documentali, messi in atto da CTM, che verranno analizzati con riferimento alla loro efficacia, efficienza e adeguatezza rispetto agli obiettivi di gestione e controllo.
- Valutazione della compliance normativa e tecnologica dei principali processi documentali
 - L'attività prevede l'esecuzione di un audit di conformità dei processi di gestione dei flussi documentali, di tenuta del protocollo informatico e delle procedure di distribuzione, conservazione e protezione. L'audit sarà orientato a determinare il livello di conformità di CTM rispetto alle normative, standard e best practice di riferimento. Oltre alla compliance normativa saranno valutati i punti di forza e debolezza dell'attuale sistema informativo demandato alla gestione di tali processi, sia dal punto di vista prettamente tecnologico che dal punto di vista della sua corretta implementazione e del suo utilizzo.
- Definizione di un Action Plan con identificazione aree di adeguamento e miglioramento.
 - L'attività prevede l'analisi e la definizione, per i differenti ambiti di audit trattati all'interno delle attività precedenti, di un piano di miglioramento e/o adeguamento al fine di migliorare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dei processi oggetto di studio.

-

1.10 Patti di Integrità

I Patti di Integrità costituiscono utili strumenti pattizi per contrastare il fenomeno corruttivo nelle attività economiche. I protocolli sono disposizioni volontarie tra i soggetti coinvolti nella gestione delle gare e contratti pubblici finalizzate a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i partecipanti alla procedura, la cui accettazione viene disposta dalla stazione appaltante quale presupposto necessario per la partecipazione alla gara. A tal proposito la stessa L. n. 190/2012, art. 1, comma 17, stabilisce che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

CTM ha provveduto ad adottare un proprio “*Modello di Patto di Integrità*”, il quale viene trasmesso ai partecipanti alle procedure di gara affinché manifestino la propria accettazione e risulta pubblicato nel sito istituzionale della Società nell’apposita area “Società trasparente”.

1.11 Formazione

Nell’elaborazione delle strategie di prevenzione della corruzione un ruolo determinante è svolto dalla formazione. La legge 190 del 2012, all’art. 1, c. 9, lett. b) e c), stabilisce che la formazione in materia di anticorruzione e trasparenza deve essere rivolta innanzitutto ai dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui il rischio che siano commessi reati di corruzione è più elevato. La Società è quindi tenuta, per legge, a programmare una formazione specifica e mirata per il RPCT, i dirigenti e tutto il personale operante nelle aree di rischio, sulla base del PTPCT adottato. Ciò non toglie che CTM Spa sia consapevole del fatto che l’efficacia della *policy* aziendale in materia di anticorruzione e trasparenza necessita di ampio coinvolgimento di tutto il personale. A tal fine, l’azienda stabilisce un programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, gestito dall’U.O. Organizzazione e Sviluppo.

Nella individuazione delle esigenze formative in ambito anticorruzione, viene data priorità alle aree e ai ruoli maggiormente esposti al rischio corruttivo. In tale prospettiva, si segnala il coinvolgimento delle figure aziendali maggiormente implicate nella gestione degli appalti pubblici, in specifiche attività formative del Piano Nazionale per l’aggiornamento del RUP (realizzato dal Ministero delle



infrastrutture e della mobilità sostenibili, dalla scuola Nazionale dell'Amministrazione, ITACA e Fondazione IFEL con il supporto e la collaborazione istituzionale della Rete degli Osservatori dei contratti pubblici), con un focus di approfondimento su PNRR e sostenibilità ambientale.

Inoltre, vengono costantemente programmate una serie di attività di comunicazione, anche attraverso la intranet aziendale, improntate ai principi di chiarezza, accessibilità e completezza, in modo da consentire la diffusione capillare dei valori etici e delle norme che ognuno è tenuto a rispettare nell'espletamento del proprio ruolo.

2. Misure di carattere specifico

2.1 Flussi Informativi

Elemento essenziale per una corretta applicazione del sistema di prevenzione è la predisposizione di un articolato flusso di informazioni tra i vari soggetti coinvolti nella gestione del rischio. A tal proposito, CTM ha programmato un sistema di controllo interno mediante l'adozione di un "*Piano Flussi informativi in materia di Prevenzione della corruzione/Trasparenza/MOGC 231*" (**AII. 5**), nel quale sono definiti, per ciascuna tipologia di informazione prevista, i seguenti aspetti:

- ✓ Categoria
- ✓ Flusso informativo
- ✓ Soggetto competente all'invio
- ✓ Tempistiche
- ✓ Destinatario (RPCT/OdV)

Ciascuna informazione rilevante ai sensi del MOGC 231 e della L. 190/2012 viene veicolata all'interno dell'organizzazione aziendale in modo tale da consentire ai soggetti competenti in materia di prevenzione della corruzione di venire a conoscenza di determinati fatti/eventi per le opportune valutazioni di merito.

Tale misura potrà essere oggetto di modifica negli aggiornamenti del presente Piano al fine di renderla maggiormente rispondente alle esigenze e caratteristiche della Società.

Si dà atto che, nel corso dell'anno 2023, sono stati adempiuti tutti gli oneri connessi ai flussi informativi previsti nel suddetto Piano.

2.2 Monitoraggio dei tempi procedurali

I Responsabili U.O. osservano i termini per la conclusione dei procedimenti di



propria pertinenza stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Ogni anno, relazionano al RPCT il rispetto dei tempi, segnalando qualsiasi anomalia accertata. Per i procedimenti nei quali i termini non sono stati rispettati, vengono indicate le motivazioni, in fatto e in diritto come disciplinato dalla legge 241/1990, che hanno giustificato il ritardo. La relazione deve contenere i seguenti elementi: la tipologia di procedimento, il numero totale procedimenti conclusi nell'anno, di cui quelli conclusi in ritardo, le motivazioni che giustificano il ritardo. Il RPCT darà atto di quanto rilevato nel corso dell'anno nella fase di monitoraggio semestrale sull'attuazione delle misure previste nel PTPCT.

2.3 Trasparenza e tracciabilità dell'agire sociale

È fatto obbligo di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

2.4 Misure da attuare

Per le altre misure specifiche si rimanda all'All. 2 "*Gestione rischi*" dove sono indicate nelle varie tabelle, riferite a ciascun'area a rischio, le misure da attuare in riferimento a ciascuna fase del processo.



PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Crono – programma e azioni conseguenti all'adozione del PTPCT

All'atto del suo aggiornamento, la Società ha ben chiaro il programma delle attività da porre in essere per realizzare nel modo più opportuno un'efficace tutela del rischio corruzione.

Per gli anni successivi e, fatta salva l'attività di aggiornamento annuale del PTPCT in seno al quale potranno essere meglio calibrati ulteriori interventi che dovessero rendersi opportuni o necessari per le finalità perseguite, è previsto, al momento, il monitoraggio della efficacia del PTPCT ed il controllo della sua adeguatezza ad eventuali novelle normative e modifiche organizzative che dovessero interessare il contesto della Società.

2025

- Aggiornamento e monitoraggio del PTPCT da parte del RPCT e del CdA;
- Mappatura delle attività a rischio corruzione ulteriori rispetto a quelle previste dal Piano;
- Monitoraggio sul rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D. Lgs. n. 33/2013;
- Misure specifiche indicate nell'All. 2 al presente Piano "Gestione rischi" di ciascuna tabella relativa alle aree a rischio individuate

2026

- Aggiornamento del PTPCT e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del PTPCT a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative;



2027

- Aggiornamento del PTPCT e recepimento degli interventi posti in essere nel precedente anno;
- Monitoraggio di adeguatezza del PTPCT a novelle normative ed eventuali modifiche organizzative.



D. LGS. N. 33/2013

TRASPARENZA

1. La definizione di trasparenza

La normativa vigente (con particolare riferimento al D. Lgs. n. 150/2009, alla Legge n. 190/2012, al D. Lgs. n. 33/2013, al D. Lgs. n. 39/2013 come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016) definisce la Trasparenza dell'Amministrazione pubblica come *“accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”*.

Il Legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche.

La trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che *“la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”*.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 *“integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione”*.

La stessa Corte Costituzionale ha considerato che con la legge 190/2012 *“la trasparenza amministrativa viene elevata anche al rango di principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione”* e che le modifiche al d.lgs. 33/2013, introdotte dal d.lgs. n. 97/2016, hanno esteso ulteriormente gli scopi perseguiti attraverso il principio di trasparenza, aggiungendovi la finalità di *“tutelare i diritti dei cittadini”* e *“promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”*.

Attraverso l’attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull’operato dell’Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità. Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:

- a) responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- b) ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse;
- c) ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- d) migliorare la performance delle amministrazioni.

Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione: tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata *“Società trasparente”* per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell’Amministrazione ai fini, come si è già detto, del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

2. Trasparenza e tutela dei dati personali

Il 25 maggio 2018, è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2016/679 *“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”* che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e, il 19 Settembre 2018, è entrato in vigore il decreto legislativo 10/08/2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di dati personali – D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare che l'art. 2-ter del D. Lgs. n. 196 del 2003, introdotto dal D. Lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *“è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento”*. Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *“La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1”*. Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato, essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, D. Lgs. 33/2013), occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione. Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza tenendo anche conto del principio di *“responsabilizzazione”* del titolare del trattamento. In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (*“minimizzazione dei dati”*) (par. 1, lett. c) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d).

Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all'art. 7-bis, co. 4, dispone inoltre che *“Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”*.

Ai sensi dell'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, CTM ha nominato il Responsabile della Protezione dei dati. La nomina di tale figura è obbligatoria per legge, in quanto il richiamato art. 37 del Regolamento suindicato dispone che debba essere sistematicamente designata dalle autorità pubbliche e dagli organismi pubblici, ivi inclusi gli organismi privati che svolgono pubbliche funzioni o esercitano pubblici poteri (ad esempio nell'ambito dei trasporti pubblici).

Al Responsabile della Protezione dei dati, sono attribuiti, tra l'altro, seguenti compiti:

- informare e fornire consulenza all'Azienda, nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal GDPR, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del GDPR, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche di CTM in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione della responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo, l'analisi e verifica dei trattamenti in termini di loro conformità;
- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'art. 35 del GDPR. In particolare, il DPO dovrà fornire il proprio parere sulle seguenti tematiche:
 - se condurre o meno una valutazione di impatto;
 - quale metodologia adottare nel condurre una valutazione di impatto;
 - se condurre la valutazione con risorse interne ovvero esternalizzandola;
 - quali salvaguardie applicare, comprese misure tecniche e organizzative, per attenuare i rischi per i diritti e gli interessi delle persone interessate, se la valutazione sia stata eseguita correttamente o meno e se le conclusioni raggiunte siano conformi al Regolamento;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

3. Attuazione delle misure per la Trasparenza e obblighi di pubblicazione

Come sopra già esposto, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha previsto l'unificazione del ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione con quello di Responsabile per la trasparenza.

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha abolito l'obbligo di predisposizione di un autonomo Piano triennale per la trasparenza, prevedendo l'obbligo di incorporare nel Piano di prevenzione della corruzione anche i contenuti del Programma per la trasparenza e l'integrità, dando vita ad un unico documento e precisando, però, che la promozione di maggiori livelli di trasparenza *“costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione”*.

Perseguendo tale finalità, la Società aggiorna costantemente le pubblicazioni dei dati e delle informazioni di cui dare pubblicità sul proprio sito internet, all'interno delle sezioni dedicate alla *“società trasparente”*. Il Responsabile del piano svolge un controllo sistematico sugli stessi, sollecitando eventualmente gli uffici competenti a un comportamento in conformità con le prescrizioni e a consentire l'assolvimento degli obblighi di trasparenza, così garantendo la completezza, la chiarezza, l'aggiornamento ed il pieno coordinamento di tutte le funzioni aziendali coinvolte nel processo.

Sulla base della vigente normativa, e nell'osservanza delle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134 dell'8/11/2017), considerando la natura *iure privatorum* di CTM S.p.a., sul sito della società i dati e le informazioni sono pubblicati in forma chiara e semplice, in modo da essere comprensibili al soggetto che ne prende visione, completi nel loro contenuto, con l'indicazione della loro provenienza, previa quando necessaria l'attestazione di conformità all'originale in possesso della società.

Inoltre, così come indicato nella Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018, *“Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione*, CTM S.p.a. si impegna, prima di mettere a disposizione sul proprio sito web istituzionale dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi

compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel D. Lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Il PNA 2022 (aggiornamento 2023), ha introdotto rilevanti novità in materia di trasparenza dei contratti pubblici. Nell'Allegato 9 del PNA 2022, l'Autorità ha ridefinito l'elenco degli obblighi di pubblicazione della sottosezione "Bandi di gara e contratti", sostitutivo dell'allegato 1) alla delibera 1134/2017 nella parte in cui elenca i dati da pubblicare per i contratti pubblici.

Alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. n. 36/2023 e tenuto conto delle indicazioni fornite dall' ANAC con le delibere n. 261 e n. 264 e con l'aggiornamento 2023 al PNA 2022, dal 1° gennaio 2024, sono in vigore i nuovi obblighi di pubblicazione secondo quanto disposto dall'allegato 1) della delibera ANAC n. 264 del 20.06.2023, come modificato con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023.

Rimangono fermi, per i contratti conclusi entro il 31.12.2023, gli obblighi previsti dal PNA 2022 e riportati nel c.d. albero della trasparenza.

CTM, in attuazione alle indicazioni fornite dall'Autorità e sopra riportate, ha adeguato la sezione "bandi di gara e contratti" dell'area "Amministrazione trasparente" e, pertanto, assolve l'obbligo di pubblicazione mediante la propria Piattaforma di Approvvigionamento Digitale (PAD), per lo svolgimento di tutte le gare d'appalto, la quale comunica materialmente alla BDNCP gli atti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione.

"Acquisti Telematici", la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata da CTM, ha ottenuto ufficialmente la certificazione AgID per tutte e quattro le fasi del ciclo d'appalto, programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione (art. 21, comma 1, D.Lgs. 36/2023), ed è ora iscritta di diritto nel Registro delle Piattaforme Certificate istituito dalla stessa AgID.

4. Accesso civico

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza.

L'accesso civico è modalità di esercizio del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative che CTM S.p.a. ha eventualmente omesso di pubblicare, nonché del diritto di accedere

ai dati e documenti detenuti dalla Società ulteriori rispetto a quelli oggetto della pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Con l'intento di disciplinare l'istituto e garantire il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative, la società, così come previsto tra le misure del Piano Triennale approvato negli anni precedenti, ha provveduto ad adottare uno specifico regolamento interno che disciplina in maniera organica e compiuta le due tipologie di accesso - accesso civico "semplice" e accesso civico "generalizzato" – con il fine di dare attuazione al principio di trasparenza di cui all'art.1 del D. Lgs. 33/2013 cui si informa l'azione della Società e di adottare comportamenti omogenei nelle varie articolazioni della stessa. Tale documento è stato pubblicato nella sezione del sito "*Società Trasparente – Altri Contenuti – Accesso Civico*".

Nella sezione sopra indicata sono stati pubblicati anche i moduli per la presentazione delle istanze e il "*Registro degli accessi*". Come si evince da quest'ultimo documento, nel corso dell'anno 2023 non è stata presentata alcuna istanza di accesso civico, dato che può ritenersi positivo in quanto espressione di una percezione di completezza da parte degli utenti circa quanto pubblicato nel sito.

5. Monitoraggio

Ctm assicura la conformità agli obblighi di trasparenza e pubblicazione ai sensi dell'art. 43 del D.lgs 33/2013 attraverso un sistema di monitoraggio continuo (trimestrale, semestrale ed annuale). Tale monitoraggio ha lo scopo di garantire la corretta e tempestiva pubblicazione delle informazioni obbligatorie.

Il monitoraggio degli obblighi di pubblicazione è affidato al RPCT che, insieme all'U.O.C. Legale e Compliance raccoglie, verifica e rende disponibili le informazioni oggetto di pubblicazione nella sezione "Società Trasparente", attraverso un'interazione costante tra le Unità Operative aziendali.

In particolare:

- 1) verificano la conformità alle disposizioni normative in materia di trasparenza, con particolare attenzione alle scadenze;
- 2) valutano la completezza, l'accuratezza e l'aggiornamento dei dati pubblicati, monitorando la corrispondenza delle informazioni pubblicate con i dati effettivamente in possesso della società;



3) identificano eventuali criticità nelle modalità di pubblicazione e nell'accessibilità dei dati.

In caso di dati non aggiornati, il RPCT con il supporto dell'U.O.C. Legale e Compliance provvede a richiedere al responsabile della trasmissione del dato aggiornato per provvedere poi alla pubblicazione.

Il monitoraggio viene effettuato, inoltre, tramite la compilazione da parte dell'RPCT di griglie di monitoraggio, sviluppate in conformità con le linee guida dell'Anac, che permettono di tracciare gli adempimenti di pubblicazione (data, modalità e una sezione per le note che consente di indicare eventuali problemi o ritardi). Le informazioni relative all'attività di monitoraggio e agli esiti delle verifiche effettuate vengono annualmente sintetizzate in un rapporto che viene reso pubblico in modo da garantire la massima trasparenza sull'efficacia delle azioni intraprese dalla società.

DISPOSIZIONI FINALI

1. Sistema disciplinare

La violazione delle norme contenute del PTCP comporta responsabilità disciplinare.

Il RPC provvederà alla segnalazione al Cda, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Il presente sistema disciplinare trova corrispondenza in quello declinato nel Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01.

2. Le sanzioni avverso i lavoratori

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei lavoratori – nel rispetto delle procedure dettate dalle normative speciali applicabili al rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri nonché dei principi dell'art. 7 L. 300/1970 – sono quelli previsti dall'art. 37 e ss. R.d. 148/1931 all. A.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione di sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, dalla direzione aziendale.

3. Misure avverso i dirigenti

In caso di violazione da parte di dirigenti delle procedure interne previste dal presente piano, o di un comportamento non conforme alle prescrizioni nell'espletamento di attività sensibili, tenuto conto della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicabile.

4. Misure nei confronti di amministratori e sindaci

In caso di violazione del presente PTPCT da parte di soggetti apicali diversi dai dirigenti, quali amministratori e sindaci, il RPCT informerà tempestivamente il Cda ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

5. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al RPCT è stabilito che, in caso di grave e reiterata inosservanza, venga revocato l'incarico da parte del Cda, fatta salva la possibilità di agire nelle competenti sedi per il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del suo comportamento.

6. Misure nei confronti di soggetti terzi

I comportamenti in violazione del presente PTPCT da parte di soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la Società, quali fornitori, partner, consulenti, collaboratori, saranno sanzionati secondo quanto espressamente previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Società inserire nei relativi contratti.

7. Entrata in vigore

Il presente Piano di prevenzione della corruzione e per la trasparenza è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2025 ed è entrato in vigore a decorrere dall'avvenuta pubblicazione in data 30 gennaio 2025 dello stesso sul sito web istituzionale, all'interno della sezione "Società Trasparente".

Eventuali variazioni, revisioni, integrazioni e aggiornamenti possono essere effettuati ogni qual volta il Responsabile e la società lo ritengano opportuno.

Formano parte integrante del Piano i suoi allegati. Resta fermo l'aggiornamento annuale, così come richiesto dalla legge. In ogni caso, la società si riserva di intervenire e di aggiornare il programma in caso di ulteriori precisazioni ed indicazioni da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.